HAL
open science

Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei rom e dei sinti

Paolo Bonetti, Alessandro Simoni, Tommaso Vitale

To cite this version:

Paolo Bonetti, Alessandro Simoni, Tommaso Vitale. Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei rom e dei sinti. La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, Giuffrè, pp.1281-1362, 2011, 9788814156762. hal-01054017

HAL Id: hal-01054017

https://sciencespo.hal.science/hal-01054017

Submitted on 4 Aug 2014

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER LA TUTELA E LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA MINORANZA DEI ROM E DEI SINTI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alla minoranza dei Rom e dei Sinti, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazione nei confronti degli appartenenti alle minoranze e per l'applicazione agli appartenenti alle minoranze linguistiche delle norme in materia di apolidia e di cittadinanza

Art. 2 - Riconoscimento e tutela dei Rom e dei Sinti quali minoranza linguistica

Art. 3 - Applicazione delle norme di tutela ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi. Parità di trattamento e applicazione di norme più favorevoli

Art. 4 - Diritto di ogni persona rom o sinta di scegliere se essere trattata anche come appartenente alla minoranza

Art. 5 - Adeguamento della legislazione regionale e provinciale e mantenimento delle norme più favorevoli

TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI, EGUAGLIANZA E INTEGRAZIONE

Art. 6 - Promozione dell'eguaglianza effettiva di Rom e Sinti. Partecipazione attiva alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. Principio di sussidiarietà

Art. 7 - Promozione delle condizioni per conservare e sviluppare le cultura e le identità dei Rom e dei Sinti e divieto di assimilazione forzata

Art. 8 - Esercizio dei diritti civili fondamentali e della libertà religiosa
Art. 9 - Divieto di pratiche forzate di schedatura, censimento e profilatura

TITOLO III - DIRITTI CIVILI, DELLE FAMIGLIE, DELLE DONNE E DEI MINORI
Art. 10 - Tutela della famiglia
Art. 11 - Pari opportunità delle donne romnì e sinte
Art. 12 - Tutela dei minori
Art. 13 – Usi in materia di defunti

TITOLO IV - DIRITTI LINGUISTICI E CULTURALI E PARI OPPORTUNITA' NELL'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE
Art. 14 - Libertà di espressione e uso dei mezzi di informazione. Campagne informative
Art. 15 - Provvidenze per l'editoria che usa la lingua romanì e per le associazioni dei Rom e dei Sinti
Art. 16 - Tutela anche internazionale delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti
Art. 17 - Accordi internazionali di tutela e cooperazione
Art. 18 - Diritto all'uso pubblico e privato della lingua romanì. Diritto all'interprete giudiziario e ad atti amministrativi in lingua romanì
Art. 19 - Diritto di usare la lingua romanì per i propri nomi e cognomi e per informazioni ed insegne di carattere privato esposti al pubblico
Art. 20 - Diritto di apprendere e di insegnare la lingua romanì e possibilità di insegnamenti scolastici in lingua romanì
Art. 21 - Diritto di stabilire e mantenere contatti internazionali con persone ed enti che si occupano della condizione, delle lingue, della cultura e della storia della minoranza dei Rom e dei Sinti
Art. 22 - Scuole private e paritarie. Centri culturali per la lingua romanì
Art. 23 - Promozione delle pari opportunità dei Rom e dei Sinti nell'accesso al diritto all'istruzione e alla formazione professionale
Art. 24 - Mediatori linguistico-culturali
Art. 25 - Studio, tutela e promozione delle lingue, della cultura, della storia, della musica e dello spettacolo propri dei Rom e dei Sinti. Formazione dei pubblici dipendenti

Art. 26 - Studio e ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) e del contributo dei Rom e dei Sinti alla resistenza antifascista

TITOLO V - ESERCIZIO DELLE LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO E DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE
Art. 27 - Parità di trattamento e pari opportunità nella circolazione, nel soggiorno e nell'accesso all'abitazione
Art. 28 - Politiche alloggiative
Art. 29 - Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: modalità specifiche
Art. 30 - Alloggio con unità mobili su microaree di proprietà privata
Art. 31 - Sosta temporanea
Art. 32 - Agevolazioni per le locazioni, per la ristrutturazione e per l'acquisto di immobili ad uso di abitazione, di terreni per microaree e di unità abitative mobili

TITOLO VI - PARI OPPORTUNITA' NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ED ECONOMICHE E NELL'ACCESSO AI DIRITTI SOCIALI
Art. 33 - Promozione dell'accesso alle attività lavorative e di impresa
Art. 34 - Promozione della tutela della salute
Art. 35 - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 36 - Partecipazione e rappresentanza dei Rom e dei Sinti
Art. 37 - Piani d'azione per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti
Art. 38 - Ufficio nazionale, Uffici provinciali e Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti.
Art. 39 - Disposizioni finanziarie
Art. 40 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482,
per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche
alla minoranza dei Rom e dei Sinti ,
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazione
nei confronti degli appartenenti alle minoranze
e per l'applicazione delle norme in materia di apolidia e di cittadinanza

1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni previste dai commi successivi del presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «e croate» sono sostituite dalle seguenti: «, croate, rom e sinte».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

> «*2-bis*. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che sono previste dalla legge, la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate di cui al comma 2, anche quando queste sono diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter fruire della disciplina prevista dalla presente legge».

4. All'articolo 18-*bis*, introdotto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono aggiunti alla fine i seguenti commi:

> "2. In conformità con gli articoli 4, comma 1, e 6 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con legge 28 agosto 1997, n. 302, è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza di una persona ad una minoranza linguistica. Tale divieto riguarda sia i rapporti con le pubbliche amministrazioni, sia i rapporti tra i privati, singoli o associati.
>
> 3. Tutti i pubblici poteri hanno l'obbligo di proteggere ogni persona che possa essere vittima di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa per la sua appartenenza ad una minoranza linguistica.

4. Le discriminazioni, le minacce e le violenze nei confronti delle persone appartenenti ad una minoranza linguistica e nei confronti delle cose di cui sono proprietari o di cui hanno l'uso sono punite con le misure civili, penali ed amministrative che, anche in attuazione di norme internazionali e comunitarie, prevedono forme di tutela contro le diverse forme di discriminazioni, minacce e violenze fondate sull'appartenenza ad un gruppo etnico, linguistico o religioso o sull'odio razziale, etnico o linguistico o sulla sola circostanza che la persona non sia cittadina italiana.

5. Le discriminazioni dirette ed indirette individuate e sanzionate dagli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, devono interpretarsi come riferite anche agli atti operati nei confronti di chiunque per la sola condizione di appartenenza, anche supposta, ad una minoranza linguistica, o per le sue condizioni di vita o per la sua situazione, anche temporanea o supposta, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.

6. Le minacce, le violenze e le incitazioni a delinquere previste e punite come reato, in attuazione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, ratificata e resa esecutiva con legge 13 ottobre 1975, n. 654, dall'articolo 3 della stessa legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, e dalle successive norme legislative, devono interpretarsi come riferite anche alle incitazioni e alle violenze e alle minacce arrecate alle persone e ai beni mobili o immobili, incluso l'incendio o la distruzione o il sabotaggio di veicoli o di unità abitative mobili, che abbiano come scopo ovvero producano come effetto quello di indurre o di costringere una o più persone appartenenti ad una minoranza linguistica ad allontanarsi dal luogo in cui dimorano o a mutare la loro condizione di vita liberamente scelta o a non avvalersi

delle norme specifiche previste a tutela degli appartenenti a tali minoranze o a rinunciarvi.

7. È nullo e privo di ogni effetto qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo, comunque denominato, che nei confronti di una persona appartenente ad una minoranza linguistica, a causa della sua sola appartenenza alla stessa o della sua sola condizione, liberamente scelta o anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo, comporti a qualsiasi titolo uno dei seguenti effetti:

a) dichiari a qualsiasi titolo che la persona è pericolosa socialmente o pericolosa per l'ordine o la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o che è punibile o non imputabile o incapace o interdetta o inabilitata o che è sospetta di trarre mezzi di sostentamento da attività illecite;

b) riduca, privi o neghi il concreto godimento di diritti civili o sociali della persona;

c) aggravi o riduca l'applicazione di sanzioni civili, penali o amministrative per gli atti commessi dalla persona con dolo o con colpa;

d) disponga che la persona sia allontanata dal territorio in cui legalmente vive o dai familiari con cui liberamente convive o abbia il divieto di soggiornarvi.

8. È nulla e priva di ogni effetto ogni dichiarazione di stato di abbandono di minore che sia fondata soltanto sull'appartenenza, anche presunta, del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica. Le misure sociali e giudiziarie previste dalle leggi a sostegno delle responsabilità genitoriali o a tutela delle esigenze di protezione del superiore interesse del minore, con particolare riguardo per le esigenze di mantenimento e di educazione familiare, per le condizioni igienico-sanitarie, per lo sviluppo psicofisico e per l'adempimento dell'obbligo scolastico, non possono essere rigettate o ritardate o attenuate soltanto in ragione dell'appartenenza del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o della condizione, anche presunta, di itineranza in cui vivono anche in parte gli appartenenti ad una determinata minoranza.

9. È nulla e priva di ogni effetto qualsiasi tipo di certificazione che ai fini dell'inserimento scolastico o dell'ottenimento del sostegno scolastico dichiari l'esistenza di carenze cognitive

di un minore, motivandole soltanto con l'appartenenza del minore o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o con una condizione di vita, liberamente scelta, di nomadismo o di seminomadismo o di itineranza della famiglia appartenente a tale minoranza.

10. L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e gli uffici regionali, provinciali e locali che svolgono analoghe funzioni di studio, di tutela e di sensibilizzazione contro le discriminazioni, nell'ambito delle loro competenze predispongono, d'intesa con le associazioni e gli enti rappresentativi delle minoranze linguistiche, specifiche misure di tutela contro le discriminazioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione, studi e ricerche, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di pregiudizio, di stereotipo, di stigmatizzazione o di odio e di ogni atto di discriminazione delle persone appartenenti a tali minoranze."

5. Dopo l'articolo 18-*bis* è aggiunto il seguente:

"Articolo 18-*ter*.

1. Su documentata richiesta scritta presentata dall'interessato alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo in cui dimora ovvero, per i minori di età, dal genitore con lui convivente in Italia o dal tutore, lo status di apolide è conferito con decreto del Ministro dell'interno alla persona appartenente ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo 2 che si trovi nel territorio dello Stato italiano in una delle seguenti condizioni:

a) non può ottenere il rilascio o il rinnovo dei documenti di identificazione o di viaggio o comunque l'effettiva protezione delle autorità dello Stato, nel cui territorio è nato o ha risieduto, anche per l'effetto delle norme di quello Stato che regolano l'acquisto o la perdita della cittadinanza di quello Stato;

b) mancano elementi o documenti idonei a fargli acquisire o dichiarare la cittadinanza di alcuno Stato ovvero tali elementi o documenti non sono stati presi in considerazione o sono stati rigettati dalle autorità di quello Stato;

c) non ha potuto acquisire la cittadinanza di uno Stato o è stato privato della cittadinanza di uno Stato per la sua appartenenza, anche supposta, ad uno dei gruppi linguistici o

ad una delle minoranze corrispondenti a quelle indicate nell'articolo 2.

2. La decisione sulla domanda di apolidia è adottata con atto scritto e motivato del Ministro dell'Interno, notificato all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Contro i provvedimento di diniego è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui dimora la persona a cui la richiesta si riferisce. La sentenza del giudice che annulla la decisione dichiara lo status di apolide del ricorrente che ne abbia i presupposti.

4. Nelle more del procedimento amministrativo sulla domanda o del giudizio sul ricorso giurisdizionale contro il rigetto della domanda all'interessato è rilasciato un permesso di soggiorno che consente l'accesso alle attività lavorative, allo studio e alle prestazioni socio-assistenziali e l'iscrizione al servizio sanitario-nazionale, salvo che sia già titolare di un titolo di soggiorno che preveda condizioni più favorevoli.

5. Lo status di apolide conferito ai sensi del comma 1 è revocato in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro dell'interno qualora la documentazione prodotta dall'interessato o le circostanze da essa ricavabili si rivelino false o contraffatte.

6. La cittadinanza italiana per nascita nel territorio della Repubblica conferita ai figli di genitori apolidi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si intende comunque conferita di diritto fin dalla nascita ai figli nati in Italia da genitori entrambi apolidi che si trovino nel territorio dello Stato italiano, ai quali lo status di apolide sia stato conferito ai sensi del comma 1 quale appartenente ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo 2, anche se il conferimento dello status di apolide sia avvenuto dopo la nascita dei figli nel territorio italiano."

Art. 2

Riconoscimento e tutela di Rom e Sinti quale minoranza linguistica

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti, comunque denominata, che si trova sul suo territorio,

in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in conformità con le norme internazionali e con le norme dell'Unione europea.

2. Le tutele mirano a garantire ad ogni persona appartenente a tale minoranza la pari dignità sociale, l'effettiva eguaglianza di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni dirette ed indirette e il godimento di specifici diritti linguistici e culturali, e a rimuovere eventuali ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono di fatto l'eguaglianza e la partecipazione alla vita sociale.

3. La Repubblica tutela le persone appartenenti a tale minoranza mediante le disposizioni della presente legge e delle sue norme di attuazione e mediante le disposizioni previste nelle leggi e nei regolamenti adottati delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito delle loro competenze, in attuazione e ad integrazione delle norme statali, nonché mediante le misure contenute nei Piani d'azione per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti adottati in attuazione della presente legge.

4. Ai cittadini italiani appartenenti alle minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in quanto applicabili, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione.

Art. 3

Applicazione delle norme di tutela ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi. Parità di trattamento e applicazione di norme più favorevoli

1. Le norme statali, regionali e locali che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si applicano a coloro che si trovano sul territorio della Repubblica e che sono cittadini italiani, ovvero, salvo che la presente legge disponga diversamente, che sono cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero apolidi, nel rispetto delle norme che ne regolano l'ingresso, il soggiorno, il trattamento e l'allontanamento dal territorio dello Stato.

2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti riceve il medesimo trattamento previsto dalle norme previste per gli altri cittadini o, se si tratta di non cittadini, per gli stranieri o per gli apolidi, salvo che norme più favorevoli siano previste dalla presente legge o dalle sue norme di attuazione o dalle leggi regionali o provinciali di at-

tuazione o di integrazione ovvero da altre norme statali, regionali o locali.

3. L'applicazione di norme statali, regionali e locali e di provvedimenti che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti non costituisce un onere eccessivo per l'assistenza sociale idoneo ad impedire o a far cessare il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei familiari extracomunitari con loro conviventi.

Art. 4

Diritto di ogni persona rom o sinta di scegliere se essere trattata anche come appartenente alla minoranza

1. In conformità con l'art. 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranza nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con legge 28 agosto 1997, n. 302, di seguito indicata come "Convenzione-quadro per la protezione delle minoranza nazionali", ogni persona che appartiene alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti che si trova nel territorio della Repubblica ha il diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non essere trattata in quanto tale, non può subire alcuno svantaggio da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi e può esercitare individualmente ed in comunità con altre persone, i diritti e le libertà previsti dalla presente legge che attuano i princìpi enunciati dalla stessa Convenzione.

2. Le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si avvalgono, anche in parte, dei diritti specifici previsti dalle disposizioni di tutela della minoranza se ne fanno richiesta e possono rinunciarvi in qualsiasi momento. La richiesta di avvalersi della tutela o di rinunciarvi è presentata da ogni persona maggiore di età, mentre per i minorenni è presentata da uno dei genitori che esercita la potestà genitoriale o dal tutore. Per gli incapaci la richiesta è presentata dal tutore. Per le associazioni e le persone giuridiche la richiesta è presentata dal legale rappresentante.

3. Ogni pubblica autorità ha il dovere di informare le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti della facoltà di avvalersi delle norme specifiche previste a loro tutela dalle norme statali, regionali e locali.

Art. 5
Adeguamento della legislazione regionale e provinciale e mantenimento delle norme più favorevoli

1. Le disposizioni della presente legge, escluso l'articolo 38, determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. *m),* della Costituzione e costituiscono altresì principi fondamentali per tutte le materie di legislazione concorrente tra Stato, Regioni e Province autonome.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali e provinciali che prevedano condizioni più favorevoli per le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti, e ferma restando l'osservanza degli Statuti speciali.

3. Le disposizioni di leggi regionali o provinciali riferite a persone nomadi o zingare si applicano agli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti fino all'adeguamento delle stesse leggi alla presente legge, purchè tali disposizioni regionali siano compatibili con la presente legge e prevedano misure di maggiore tutela rispetto a quelle da essa previste.

TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI,
EGUAGLIANZA E INTEGRAZIONE

Art. 6
Promozione dell'eguaglianza effettiva di Rom e Sinti. Partecipazione attiva alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. Principio di sussidiarietà.

1. In conformità con l'art. 4, comma 2, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e tutti gli enti e società da essi promossi, costituiti o partecipati pro-

muovono in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e le altre persone e a tal fine essi devono tenere conto delle specifiche condizioni in cui effettivamente vivono le persone che appartengono a tale minoranza.

2. Nell'attuazione delle norme di tutela si devono altresì rispettare l'identità e le specificità etniche, storiche, linguistiche e culturali che caratterizzano ogni singolo gruppo appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

3. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica, in conformità con l'articolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992.

4. In applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la promozione dell'eguaglianza delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ferme restando le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, si applica a tutte le persone sia del settore pubblico, sia del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia subordinato, sia autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

f) alle prestazioni sociali;

g) all'istruzione;

h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

5. Nella elaborazione, nella promozione e nell'attuazione di ogni misura finalizzata all'eguaglianza sostanziale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti lo Stato, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze favoriscono le autonome iniziative di interesse generale promosse individualmente o in modo associato dalle persone appartenenti a tale minoranza, in conformità con il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

Art. 7

Promozione delle condizioni per conservare e sviluppare le cultura e le identità dei Rom e dei Sinti e divieto di assimilazione forzata

1. In conformità con l'art. 5 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e gli enti e società da loro promossi, costituiti, vigilati o finanziati, promuovono condizioni tali da consentire ad ogni persona che appartiene alla minoranza dei Rom e dei Sinti di conservare e di sviluppare la sua cultura e di preservare gli elementi essenziali della sua identità, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale e, fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, si astengono da ogni politica o prassi che, anche indirettamente, miri ad assimilare le persone appartenenti a tale minoranza contro la loro volontà e le proteggono da ogni azione volta a tale assimilazione.

Art. 8

Esercizio dei diritti fondamentali e della libertà religiosa

1. In conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione italiana e con l'art. 7 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita i diritti fondamentali secondo le norme generali vigenti e ha il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni secondo le norme generali vigenti e in osservanza delle norme che rego-

lano i rapporti tra lo Stato italiano e la confessione religiosa a cui appartiene.

2. Lo svolgimento in luogo pubblico, anche all'interno di tensostrutture e con la partecipazione di persone viaggianti su unità abitative mobili, di riunioni per motivi religiosi o di culto destinate a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti è soggetto soltanto all'obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza da parte del ministro di culto e alle altre norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dalle sue norme di esecuzione, in deroga ad ogni altra norma in materia di circolazione stradale o di occupazione di spazi pubblici, ferma l'esenzione prevista dalle norme vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in riferimento alle occupazioni temporanee del suolo da parte di enti religiosi per l'esercizio di culti.

Art. 9
Divieto di pratiche forzate di schedatura, censimento e profilatura

1. È vietato e punito ogni tipo di atto, svolto da pubbliche amministrazioni o da privati, che operi un'azione di censimento o la schedatura o la profilatura, comunque denominata, o altre forme di raccolta di dati delle persone, sulla base della loro appartenenza, anche presunta, alla minoranza dei Rom e dei Sinti ovvero sulla base della condizione, anche supposta, di itinerante o di nomade, salvo che si tratti di atti previsti dalla presente legge o richiesti dagli interessati con atto scritto o svolti con il loro consenso scritto, sempre revocabile, al fine di avvalersi delle disposizioni di tutela previste per gli appartenenti alla stessa minoranza dalle presente legge o dalle altre norme vigenti.

2. Si applicano le disposizioni concernenti i dati sensibili previste dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

3. È abrogata la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 73 del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Ferme restando le sanzioni civili, penali ed amministrative, il Garante per la protezione dei dati personali svolge ogni utile iniziativa di vigilanza sull'effettivo rispetto delle norme previste dal presente articolo, anche con azioni di prevenzione, di rimozione e di sanzione delle

violazioni, sulla base di accertamenti svolti d'ufficio o su segnalazione scritta di pubbliche autorità o di singoli individui o enti o associazioni.

TITOLO III
DIRITTI CIVILI, DELLE FAMIGLIE, DELLE DONNE E DEI MINORI

Art. 10
Tutela della famiglia

1. La Repubblica, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, tutela i diritti delle famiglie dei Rom e dei Sinti, con particolare attenzione per le loro caratteristiche culturali, delle quali devono essere il più possibile protetti in particolare le famiglie numerose, la libera convivenza di più generazioni, la libera scelta di vivere molto vicino ai parenti e la libera volontà di mantenere in modo particolarmente stretto e costante i rapporti con la famiglia allargata.

2. In conformità delle raccomandazioni n. 38 e n. 46 della Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea, i programmi statali, regionali e locali in favore delle famiglie composte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti devono

a) valorizzare i punti di forza della rete di sostegno naturale di tali famiglie,

b) sostenere forme di aiuto complesse che, per garantire lo sviluppo dei bambini, abbiano come obiettivo tutta la famiglia e che offrano un aiuto pratico su misura tenendo conto delle esigenze della famiglia.

3. La libertà matrimoniale dei coniugi adulti prima, durante e dopo il matrimonio deve essere sempre garantita.

4. Ogni famiglia appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti gode dei medesimi diritti al mantenimento dell'unità familiare e alla coabitazione tra i familiari conviventi nella casa familiare che sono garantiti nella medesima circostanza agli altri cittadini o stranieri in base alle norme vigenti e perciò allorché si debba reperire una situazione abita-

tiva, anche di emergenza, per i componenti di tale famiglia è vietato separare l'alloggio dei genitori da quello dei figli minori su cui esercitano la potestà e separare l'alloggio comune dei coniugi non legalmente separati.

4. Ai fini dell'applicazione ed interpretazione della presente legge per famiglia allargata si intende l'insieme delle persone legate tra di loro da vincoli di parentela o di affinità, come definiti e riconosciuti dal codice civile.

Art. 11

Pari opportunità delle donne rom e sinte

1. La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, e le pari opportunità delle donne appartenenti a tale minoranza con le altre donne e vigila affinché sia sempre garantita la parità giuridica e morale con l'uomo, ai sensi degli articoli 3, 29 e 37 della Costituzione.

2. La Repubblica vigila affinché le donne rom e sinte godano dei loro diritti fondamentali e sia prevenuta ogni violazione dei loro diritti, siano puniti i responsabili di tali atti e siano risarcite le donne rom e sinte che ne sono vittime.

3. La Repubblica, anche attraverso l'opera delle associazioni e dei mediatori linguistico-culturali, promuove un'opera di diffusa sensibilizzazione presso le comunità dei Rom e dei Sinti finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei diritti fondamentali delle donne e a facilitarne l'accesso ai servizi pubblici e ai meccanismi di applicazione delle leggi.

4. Lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea (2005/2164 (INI)) del 1 giugno 2007, nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e favoriscono:

a) iniziative e attività che favoriscano soluzioni alternative ai matrimoni in giovane età;

b) iniziative delle istituzioni scolastiche che, progettate e attuate con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali e con la partecipazione attiva delle stesse donne romnì e sinte, garantiscano che le donne e le ragazze abbiano accesso, a condizioni

di parità, all'istruzione e, se maggiori di età, anche a forme di alfabetizzazione;

c) iniziative e attività, anche tramite le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i servizi sociali, con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali, che favoriscano l'effettivo accesso di tutte le donne romnì e Sinte all'assistenza sanitaria e una formazione del personale sanitario che prevenga ogni pregiudizio;

d) iniziative specifiche contro la disoccupazione delle donne rom e sinte, che ne favoriscano la formazione professionale.

5. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze favoriscono iniziative ed attività che contribuiscano ad aumentare le possibilità che i bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti accedano in condizioni di effettiva parità agli asili nido e ad altri servizi per l'infanzia, anche nel caso in cui la madre rimanga a casa ad accudire gli altri figli, in attuazione della raccomandazione n. 32 della Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea .

6. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i consiglieri di parità istituti a livello statale e regionale ai sensi del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, emanato con decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nell'ambito dei loro compiti specifici attuano in modo sistematico iniziative di indagine, ispettive, informative e promozionali in favore delle donne rom e sinte e favoriscono iniziative mirate alla partecipazione, alla consapevolezza e al coinvolgimento delle donne rom e sinte nella promozione e difesa dei loro diritti e delle pari opportunità.

7. Le iniziative in favore dell'avvio e del mantenimento dell'imprenditorialità delle donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono comunque ammissibili al finanziamento disposto in applicazione delle norme sulle azioni positive per l'imprenditorialità femminile previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dai suoi provvedimenti di attuazione, nonché dalle norme regionali e degli enti locali vertenti sulla medesima materia.

Art. 12
Tutela dei minori

1. La Repubblica, in conformità con gli articoli 29, 30, 31, 33, 34 e 37 della Costituzione e con le convenzioni internazionali in vigore, tutela la vita, i diritti, l'identità, la dignità e i legami familiari di ogni bambino appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

2. In conformità con gli articoli 2, 5 e 30 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 27 maggio 1991 n. 176, di seguito indicata come "convenzione internazionale sui diritti del fanciullo", Stato, Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché ogni minore appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione motivata dalla sua condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori o dei suoi familiari.

3. In conformità con l'articolo 30 della Costituzione e con gli articoli 5 e 30 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, i genitori e la famiglia allargata hanno il diritto e dovere di istruire, educare e mantenere i bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e deve essere sempre tutelato il diritto di ogni minore appartenente a tale minoranza di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la sua religione o di avvalersi della lingua Romanì con gli altri appartenenti alla stessa minoranza.

4. La Repubblica rimuove ogni ostacolo nel godimento dei diritti dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, con particolare riguardo all'effettiva possibilità di accedere all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi sociali e sanitari, ad alloggi e strutture abitative adeguate che preservino i minori da rischi di segregazione.

5. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i servizi socio-assistenziali e le associazioni dei Rom e dei Sinti, predispongono e attuano specifiche misure e programmi globali per prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione, tali da con-

sentire ai bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti il pieno godimento dei loro diritti, incluso l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

6. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze favoriscono azioni positive destinate ai bambini e agli adolescenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, finalizzate alla frequenza scolastica, al sostegno delle responsabilità genitoriali, al mantenimento dell'unità familiare, alla prevenzione e repressione di ogni atto di maltrattamento o di abuso o di violenza sui minori e di ogni tipo di sfruttamento da parte degli adulti. Tali azioni possono anche essere inserite nell'ambito delle misure, dei programmi e delle azioni positive previste in generale dalle vigenti norme statali, regionali e locali al fine di sostenere le famiglie o di prevenire o contrastare la tratta delle persone o di favorire l'infanzia e l'adolescenza.

7. Lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni rappresentative dei gruppi dei Rom e dei Sinti, attuano ogni opportuna azione informativa, educativa e di vigilanza volta a prevenire e contrastare ogni tendenza dei minori e degli adolescenti appartenenti a tale minoranza e delle loro famiglie ad abbandonare precocemente la scuola, al fine di evitare che l'abbandono precoce ne comprometta l'educazione personale, la loro capacità d'integrazione sociale e le loro opportunità sul mercato del lavoro.

Art. 13
Usi in materia di defunti

1. Gli usi in materia di sepoltura e di celebrazione dei defunti praticati tra le popolazioni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia si osservano nei rapporti tra le persone appartenenti alla minoranza, purché non contrastino con la Costituzione, con le norme internazionali e comunitarie in vigore per l'Italia e con le altre norme dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

TITOLO IV
DIRITTI LINGUISTICI E CULTURALI
E PARI OPPORTUNITA' NELL'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

Art. 14
Libertà di espressione e uso dei mezzi di informazione. Campagne informative

1. In conformità con l'art. 9 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella lingua Romanì, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di stampa, di radiotelevisione e di ogni altro mezzo di diffusione.

2. È vietata ogni discriminazione delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti nell'accesso ai mezzi d'informazione.

3. La fondazione e l'uso di mezzi di stampa nei quali si faccia uso anche prevalente della lingua romanì da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si esercita liberamente nell'ambito delle leggi che regolano la stampa.

4. In analogia con quanto prevede l'art. 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nella convenzione dello Stato con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresí stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nella lingua romanì, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. La tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

5. Le emittenti radiofoniche e televisive concedono alle persone che appartengono alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in tutta la misura del possibile, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.

6. I mezzi di comunicazione di massa hanno l'obbligo di agevolare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale. A tal fine nel riferire le notizie di cronaca prevengono con opportune misure ogni forma di stigmatizzazione su base etnico-linguistica.

7. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le università, gli ordini professionali, gli organi di stampa e le emittenti radio-televisive e con le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, svolgono le seguenti iniziative in attuazione delle raccomandazioni n. 36, 37 e 38 del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE:

a) attuano campagne di informazione e di sensibilizzazione per prevenire e per contrastare i pregiudizi e gli stereotipi negativi dei Rom e dei Sinti;

b) al fine di favorire la libertà di espressione, sostengono, anche con apposite borse di studio e di lavoro, la formazione di giornalisti tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro impiego nei mezzi di comunicazione di massa per facilitare un maggiore accesso ad essi da parte dei Rom e dei Sinti;

c) svolgono azioni finalizzate ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a rappresentare gli aspetti positivi e a presentare un'immagine obiettiva della vita delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ad evitare stereotipi e a prevenire e contrastare ogni tipo di tensione tra i vari gruppi etnici, anche organizzando incontri tra i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e i rappresentanti della minoranza allo scopo di promuovere tali obiettivi.

Art. 15

Provvidenze per l'editoria che usa la lingua Romanì e per le associazioni dei Rom e dei Sinti

1. In analogia con quanto prevede l'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni in cui siano presenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono determinare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua Romanì, nonché per le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti e per gli enti ed associazioni che operino a tutela di tale minoranza linguistica.

2. Le provvidenze devono in particolare favorire:

a) iniziative in lingua romanì che consistano in giornali quotidiani o periodici di informazione, riviste, pubblicazioni, iniziative telematiche e multimediali, spettacoli, musica, seminari e convegni;

b) iniziative in lingua romanì che diffondano tra i Rom e i Sinti presenti in Italia la più completa conoscenza e l'insegnamento della lingua, della cultura, della storia, della musica e della letteratura dei Rom e dei Sinti;

c) iniziative di raccolta, elaborazione, conservazione e divulgazione della documentazione e delle diverse tradizioni culturali, anche orali, dei diversi gruppi e persone dei Rom e dei Sinti presenti in Italia;

d) Corsi di lingua romanì, inclusi quelli per traduttori ed interpreti;

e) Mostre e spettacoli che illustrino a tutta la popolazione la cultura, la musica e l'identità culturale di Rom e Sinti;

f) Corsi di formazione per insegnanti, mediatori cultuali, operatori o funzionari delle pubbliche amministrazioni che appartengano alla minoranza o che siano a contatto con persone appartenenti alla minoranza;

g) attività e iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza stessa;

h) Altre iniziative previste o favorite dalla presente legge.

Art. 16
Tutela anche internazionale delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti

1. Lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze e nei modi e nelle forme previsti in apposite convenzioni e intese, anche nell'ambito di organizzazione internazionali, promuovono la tutela delle lingue e delle culture della minoranza dei Rom e dei Sinti diffuse all'estero, nei casi in cui gli appartenenti delle relative comunità che si trovano nel territorio della Repubblica abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito dell'analoga relazione prevista dall'art. 19 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 17
Accordi internazionali di tutela e cooperazione

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle loro competenze, possono concludere accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati o con entità territoriali interne ad altri Stati, per assicurare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, una protezione più favorevole rispetto a quella prevista dalla presente legge o per favorirne l'attuazione, e per favorire l'eventuale cooperazione transfrontaliera necessaria, in attuazione dell'art. 18 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

2. Gli accordi e le intese stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione del presente articolo e dell'articolo 16 della presente legge sono negoziati e stipulati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 18

Diritto all'uso pubblico e privato della lingua romanì.
Diritto all'interprete giudiziario e ad atti amministrativi in lingua romanì

1. In conformità con l'art. 10 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la lingua romanì in privato e in pubblico, oralmente e per iscritto.

2. La Repubblica tutela l'uso della lingua romanì, ne promuove lo studio e la conoscenza della letteratura

3. Il diritto all'uso della lingua romanì e all'interprete da parte della persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti è garantito nell'ambito dei procedimenti giudiziari che si svolgono su tutto il territorio della Repubblica secondo le norme generali.

4. Le pubbliche amministrazioni, anche in collaborazione con associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, redigono anche in lingua romanì le comunicazioni e gli atti che riguardano prevalentemente persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei sinti. Possono altresì prevedere di avvalersi di mediatori linguistico-culturali per lo svolgimento di attività rivolte nei confronti di tali persone.

5. Le pubbliche amministrazioni che dispongano di uffici che frequentemente sono a contatto con persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti o con le associazioni iscritte nel Registro nazionale istituito dall'articolo 36, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua Romanì e a tal fine possono attingere anche dalle risorse disponibili nel Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche istituito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 19

Diritto di usare la lingua romanì per i propri nomi e cognomi e per informazioni ed insegne di carattere privato esposti al pubblico

1. In conformità con l'art. 11 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti

a) ha il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) e i suoi nomi nella lingua romanì e in tal caso ha il diritto al loro riconoscimento ufficiale;

b) ha il diritto di presentare in lingua romanì insegne, iscrizioni e altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico. In tal caso all'insegna, all'iscrizione o all'informazione redatta nella lingua romanì deve affiancarsi sempre quella redatta in lingua italiana.

2. Analogamente a quanto prevede l'art. 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua Romanì, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. La domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del Comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal presente comma, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro dell'Interno, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta. Gli uffici dello stato civile dei Comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e

ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal Comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 20

Diritto di apprendere e di insegnare la lingua romanì e possibilità di insegnamenti scolastici in lingua romanì

1. In conformità con l'art. 14 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di apprendere la lingua romanì.

2. Nelle aree in cui esiste una sufficiente domanda, il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche e le Regioni, anche avvalendosi di personale docente qualificato fornito nell'ambito di apposite convenzioni con associazioni ed enti specializzati, favoriscono la possibilità che nel quadro del sistema di istruzione e di formazione professionale gli alunni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti apprendano la lingua romanì o ricevano un insegnamento in questa lingua, fermo restando l'apprendimento della lingua italiana e l'insegnamento in questa lingua e l'insegnamento delle lingue straniere.

3. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di insegnare la lingua romanì.

4. Nell'insegnamento della lingua romanì nelle istituzioni scolastiche devono essere privilegiati la formazione, il coinvolgimento, la valorizzazione e l'esperienza di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e delle loro organizzazioni, associazioni ed istituzioni culturali.

Art. 21

Diritto di stabilire e mantenere contatti internazionali con persone ed enti che si occupano della condizione, delle lingue, della cultura e della storia della minoranza dei Rom e dei Sinti

1. In conformità con l'art. 17 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trova sul territorio della Repubblica ha il diritto di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, contatti con persone che si trovano legalmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali ha in

comune un'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale, e ha il diritto di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative di livello nazionale ed internazionale che si occupano della loro condizione, lingua, cultura e storia.

Art. 22
Scuole private e paritarie. Centri culturali per la lingua romanì

1. In conformità con l'art. 13 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di creare e di gestire istituti privati di insegnamento e di formazione, senza oneri per lo Stato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scuole private e paritarie e in materia di scuole straniere.

2. Nelle scuole private o paritarie istituite in Italia da tale minoranza gli insegnamenti possono anche svolgersi in parte o in via prevalente in lingua romanì.

3. Nell'ambito delle loro competenze il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attività culturali, le istituzioni scolastiche, le Università e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali favoriscono l'istituzione da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di centri culturali per la lingua romanì e ne favoriscono le iniziative editoriali, documentarie, di divulgazione e di insegnamento anche in collaborazione e nell'ambito delle attività di insegnamento e di ricerca svolte dalle istituzioni scolastiche ed universitarie e delle attività di tutela e valorizzazione della cultura svolte da istituzioni culturali nazionali, regionali e locali.

Art. 23
Promozione delle pari opportunità dei Rom e dei Sinti nell'accesso al diritto all'istruzione e alla formazione professionale

1. La Repubblica promuove le pari opportunità nell'accesso al diritto ad ogni grado di istruzione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti , in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione e degli impegni previsti dall'art. 11 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.

2. Nell'ambito delle loro competenze il Ministero dell'Istruzione, dell 'Università e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attività culturali, le istituzioni scolastiche, le Università e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali:

a) adottano le opportune misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere presso la popolazione italiana la conoscenza della cultura e della storia dei gruppi Rom e Sinti, delle loro religioni e della lingua romanì;

b) favoriscono anche lo studio della lingua italiana da parte delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

c) Predispongono iniziative di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici degli alunni bisognosi appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

d) facilitano i contatti tra alunni e insegnanti appartenenti a comunità differenti rispetto ai Rom e a Sinti;

e) promuovono l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

f) Provvedono affinché i testi scolastici adottati contengano informazioni corrette e complete circa la cultura e la storia della minoranza dei Rom e dei Sinti;

g) Promuovono e favoriscono iniziative qualificate di formazione e di aggiornamento svolte nei confronti dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado circa la conoscenza delle lingue e culture dei Rom e dei Sinti e la didattica da svolgersi nei confronti degli alunni appartenenti a tale minoranza.

3. È vietata l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di classi riservate in tutto o in parte ad alunni appartenenti alle minoranze dei Rom e dei Sinti, in conformità alla raccomandazione numero 73 della decisione n. 3/03 del 2 dicembre 2003 dell'OSCE recante il Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE. Eventuali attività di sostegno o eventuali attività didattiche specifiche, anche interculturali, non devono essere riservate ai soli alunni appartenenti a tale minoranza se si svolgono durante il normale orario scolastico.

4. Le disposizioni del regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca 13 dicembre 2001, n. 489, si applicano anche nei riguardi di famiglie e minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovino di fatto nel territorio di un Comune e nei confronti delle autorità di quel medesimo Comune e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede sul suo territorio.

5. Al fine di prevenire ogni eventuale caso di abbandono scolastico o di elusione dell'obbligo scolastico da parte dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di favorirne il successo scolastico il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze e in collaborazione tra di loro e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti:

a) promuovono iniziative per prevenire e contrastare casi di abbandono scolastico e di dispersione scolastica i minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti nell'ambito delle misure generali di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa;

b) attivano, mediante la collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e il successo scolastico di tali minori;

c) promuovono iniziative di formazione specifiche per il personale docente, per i dirigenti degli istituti scolastici e per gli altri operatori scolastici per una migliore comprensione delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti e per rendere più efficace l'organizzazione dei percorsi scolastici finalizzata all'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione e al completamento dei cicli d'istruzione;

d) definiscono, insieme con gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previa intesa con gli enti e le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di Rom e di Sinti, interventi di formazione e aggiornamento di docenti, personale educativo e dirigenti scolastici per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola e per attivare modalità di documentazione di buone pratiche di integrazione e di interazione della minoranza dei Rom e dei Sinti, anche come sostegno effettivo al lavoro dei docenti;

e) promuovono iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali;

f) svolgono azioni di monitoraggio permanente dei fenomeni dell'evasione scolastica, dell'abbandono, del ritardo scolastico e del-

la dispersione scolastica riguardanti alunni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

g) svolgono eventuali iniziative di sensibilizzazione delle comunità dei Rom e dei Sinti qualora sia necessario per la completa scolarizzazione degli adulti e dei minori e forniscono loro informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, con particolare riguardo per i contatti con i familiari dei minori e per la scolarizzazione sia dei bambini, sia delle bambine;

h) stipulano convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'inserimento scolastico dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano o nelle quali si trovano i diversi gruppi della minoranza;

i) elaborano ed attuano iniziative, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e il successo scolastico dei minori Rom e Sinti;

j) collaborano per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli enti locali, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza.

6. La Repubblica promuove le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nell'accesso all'istruzione, anche ai gradi più alti degli studi, e alla formazione e riqualificazione professionale e di sostenerne le responsabilità genitoriali. A tal fine:

a) le istituzioni scolastiche nell'ambito delle loro competenze programmano i corsi di istruzione obbligatoria destinati agli adulti anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze di alfabetizzazione completa degli adulti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti anche in via temporanea sul territorio e ne favoriscono l'accesso e la frequenza, anche con modalità di frequenza che tengano conto delle specifiche condizioni di vita delle persone;

b) le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze programmano e attuano le iniziative di formazione e riqualificazione professionale anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze lavorative e formative degli appartenenti alla minoranza presenti anche in via temporanea sul loro territorio e ne

favoriscono l'accesso e l'inserimento lavorativo al termine della frequenza; in ogni caso deve trattarsi di iniziative di formazione professionale che, pur rivolte a tutta la popolazione, valorizzino le capacità artigianali e artistiche dei Rom e dei Sinti senza che perciò diventino l'unica istanza formativa loro proposta e/o quella loro specificatamente dedicata;

c) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle loro competenze, istituiscono e assegnano per concorso borse di studio specificamente destinate agli adulti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia che si trovino in condizioni economiche disagiate, allorché siano regolarmente iscritti e frequentino corsi di istruzione obbligatoria o corsi di formazione e riqualificazione professionale o siano genitori di minori che regolarmente frequentano corsi di istruzione o corsi di formazione e riqualificazione professionale; la commisurazione degli importi delle borse e le modalità per la loro assegnazione ed erogazione devono incentivare la frequenza effettiva dei corsi, il profitto scolastico e il sostegno alle responsabilità genitoriali e devono disincentivare la discontinuità della frequenza o l'abbandono dei corsi;

d) gli studenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti capaci e meritevoli e sprovvisti di mezzi economici accedono per concorso alle borse di studio e alle altre provvidenze per il diritto allo studio universitario istituite dalle Università o dalle amministrazioni statali, regionali o locali nell'ambito delle loro competenze, anche mediante la previsione di apposite quote destinate soltanto ad essi o di una apposita priorità.

Art. 24
Mediatori linguistico-culturali

1. Al fine di favorire il mantenimento e la valorizzazione dell'identità culturale e linguistica della minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro inserimento scolastico, culturale e lavorativo le pubbliche amministrazioni si avvalgono della collaborazione di mediatori linguistici e culturali, che devono essere individuati anche tra persone appartenenti a tale minoranza, anche mediante convenzioni con associazioni, cooperative o enti e previa adeguata formazione.

2. Ogni mediatore costituisce un tramite dell'azione che si svolge fra due persone o due gruppi di persone, di culture diverse, al fine di farli comunicare fra loro o di sanare gli effetti di precedenti comunicazioni che abbiano prodotto eventuali malintesi o rifiuti o diffidenze o chiusure, favorendo i processi di acculturazione e cercando di eliminare gli elementi di attrito e di scontro, ricercando e valorizzando gli elementi comuni o i momenti di condivisione che la cultura maggioritaria e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti hanno trovato o stanno contrattando insieme, senza intervenire nell'ambito di eventuali elementi o momenti di diversità.

3. Gli obiettivi della mediazione culturale sono il pieno riconoscimento dei diritti della minoranza dei Rom e dei Sinti, l'agevolazione dei contatti e la costruzione di relazioni tra gli individui e le culture per la realizzazione di una cultura della conoscenza, del dialogo, del rispetto e della comprensione fondata sulla acquisizione responsabile di diritti reciproci.

4. La mediazione culturale è attuata da due mediatori**,** di cui uno appartenente alla cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti e uno appartenente alla cultura maggioritaria. Essi devono essere in grado di percorrere entrambe le culture, senza perdere la propria identità, sostenendosi ed elaborando insieme strategie per la risoluzione dei conflitti. Svolgono un duplice processo, di diffusione presso l'altra cultura di quello che fa l'una e di accoglimento presso la prima di quella che fa l'altra e viceversa.

5. Il mediatore linguistico e culturale nei confronti degli alunni che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti svolge le seguenti funzioni:

a) concorre alle azioni di accoglienza e di inserimento nelle classi della scuola dell'obbligo degli alunni che vivano in una situazione di disagio o in condizione di itineranza, al fine di fornire ai docenti un adeguato supporto;

b) favorisce il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli studenti;

c) supporta la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti;

d) promuove la valorizzazione della lingua romanì e della cultura di origine degli studenti e l'interazione degli alunni tra di loro, al di là della loro appartenenza etnico-linguistica;

e) propone progetti di educazione interculturale, anche in collaborazione con le associazioni e con gli enti locali;

f) partecipa alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione svolta dall'istituzione scolastica e dai suoi docenti e in armonia con le normali esigenze familiari;

g) collabora agli scambi culturali ai sensi dell'articolo 394 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

6. I mediatori linguistico-culturali coadiuvano le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e privati nella formazione del loro personale ai fini di conoscere eventuali problematiche degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di programmare e attuare i loro rapporti e le loro attività con le persone che appartenengono.

7. Nel percorso di formazione, di qualificazione e di aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali si prevedono appositi spazi di formazione e qualificazione per i mediatori che interagiscono con gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

8. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono temporaneamente esercitare la professione di mediatore linguistico-culturale da svolgersi nei rapporti con altri appartenenti alla stessa minoranza anche in deroga ad eventuali requisiti di studio richiesti dalle norme vigenti, qualora nella medesima zona in cui si dovrebbe svolgere la professione non siano disponibili altri appartenenti alla stessa minoranza dotati dei requisiti prescritti.

Art. 25
Studio, tutela e promozione delle lingue, della cultura, della storia, della musica e dello spettacolo propri dei Rom e dei Sinti. Formazione dei pubblici dipendenti

1. La Repubblica favorisce lo studio, la tutela e la promozione delle lingue, della cultura, della musica e dello spettacolo propri dei Rom e dei Sinti.

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, nonché gli enti da loro istituiti, promossi o vigilati o finanziati, le Università, le istituzioni di alta cultura, le istituzioni musicali e teatrali, promuovono e sostengono, anche con contributi economici o con l'uso agevolato di mezzi o strutture a loro disposizione:

a) insegnamenti e ricerca universitaria sulla lingua romanì e sulla cultura, sulla storia, sulla musica e sulla letteratura delle popolazioni rom e sinte;

b) iniziative qualificate svolte dalle associazioni ed enti rappresentativi della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia, da istituzioni universitarie, enti di cultura e di ricerca, biblioteche, enti pubblici e privati che con qualsiasi mezzo raccolgono, ricercano, studiano, sviluppano, insegnano e divulgano le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e della musica della stessa minoranza;

c) pubblicazioni, studi, spettacoli, iniziative, rassegne di letteratura, di musica, di teatro e di spettacolo proprie della cultura dei Rom e dei Sinti o promosse da persone appartenenti a tale minoranza;

d) l'istituzione e l'assegnazione per concorso di apposite borse di studio da destinarsi a giovani musicisti, attori o artisti che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i quali siano sprovvisti di mezzi economici sufficienti;

e) la costituzione e il funzionamento di appositi centri studi o centri di ricerca, di biblioteche, di musei e di mostre che raccolgano, ricerchino e divulghino con ogni mezzo le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e della musica della minoranza dei Rom e dei Sinti;

f) iniziative, individuali o collettive, di valorizzazione, di tutela, di incoraggiamento, di promozione delle espressioni artistiche e culturali dei Rom e dei Sinti e di scambio con la società, con la cultura, con la musica e con la letteratura italiana, in conformità con gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 2007, n. 19.

3. Ogni Regione o Provincia autonoma, anche in collaborazione con università, associazioni e mediatori linguistico-culturali o centri stu-

di sulle minoranze, nell'ambito delle proprie competenze può istituire osservatori o enti regionali con il compito di:

a) coordinare e collegare gli interventi regionali attivati sul territorio regionale in favore di queste popolazioni;

b) rilevare eventuali conflitti sociali e atteggiamenti discriminatori o razzisti;

c) organizzare e promuovere convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della storia e della cultura del popolo rom e sinto, sulle sue condizioni di vita e sul rapporto che le istituzioni e i non appartenenti alla minoranza intrattengono con queste persone, gruppi e comunità.

4. Il Dipartimento per la funzione pubblica, d'intesa con i Ministeri e le altre amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono e attuano in modo costante e periodico nell'ambito delle rispettive competenze, anche in collaborazione con associazioni nazionali rappresentative dei Rom e dei Sinti e con mediatori linguistico-culturali, corsi, iniziative e strumenti di formazione e di aggiornamento del personale delle diverse amministrazioni pubbliche maggiormente coinvolte nel rapporto costante con persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i quali devono riguardare:

a) le lingue, la storia e la cultura della minoranza;

b) i criteri e i metodi più opportuni e rispettosi delle specifiche condizioni sociali e culturali per instaurare e mantenere un rapporto efficace ed efficiente tra le singole amministrazioni e gli appartenenti alla minoranza;

c) le problematiche degli appartenenti alla minoranza più significative per lo svolgimento dei compiti delle singole amministrazioni coinvolte;

d) i programmi di inclusione sociale e le azioni positive per la minoranza più significative per i compiti spettanti alle singole amministrazioni coinvolte.

5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con le associazioni nazionali rappresentative dei Rom e dei Sinti, predispone corsi di formazione sulla storia della popolazione romanì, sulla cultura romanì e sulle buone prassi, rivolti agli assistenti sociali ed ai funzionari delle Prefetture e degli enti locali.

Art. 26

Studio e ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) e del contributo dei Rom e dei Sinti alla resistenza antifascista

1. La Repubblica promuove lo studio e il ricordo della discriminazione, della deportazione e del genocidio delle popolazioni dei Rom e dei Sinti (*Porrajmos*) avvenuti nel periodo fascista, nei campi nazisti e durante la seconda guerra mondiale, nonché lo studio e il ricordo del contributo dato dai cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dai Sinti italiani al movimento delle resistenza al nazifascismo.

2. In occasione del "Giorno della memoria" istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 devono essere previste anche iniziative commemorative della discriminazione, della deportazione e del genocidio delle popolazioni dei Rom e dei Sinti (*Porrajmos*) nei campi nazisti e fascisti.

3. Gli immobili in cui durante il regime fascista ebbero sede i campi di concentramento, in cui furono internate le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, istituiti nei Comuni di Prignano sulla Secchia, Frignano, Boiano, Agnone, Tossicia, Pedrasdefogu, Vinchiaturo, Gonars, sono considerati di diritto beni culturali in considerazione del loro interesse storico e etnoantropologico, indipendentemente dal tipo di proprietà del bene, ai sensi e per gli effetti del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'Interno, d'intesa col Ministero per i beni e le attività culturali, con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia del territorio e con la Regione e il Comune in cui si trovano, sentiti i rappresentanti delle associazioni italiane della minoranza dei Rom e dei Sinti, provvede a fare una ricognizione dei beni immobili, dando atto dello stato dei luoghi, della condizione giuridica dei beni e dell'eventuale tutela in atto della memoria storica. Analogamente si procede per eventuali altri luoghi che furono adibiti al medesimo uso. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, della Costituzione, i Ministeri dell'Interno e per i beni e le attività culturali stipulano con la Regione in cui si trova il bene apposite intese finalizzate alla valorizzazione culturale del bene ai fini delle iniziative di studio e di ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti.

TITOLO V
ESERCIZIO DELLE LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO E DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE

Art. 27
Parità di trattamento e pari opportunità nella circolazione, nel soggiorno e nell'accesso all'abitazione

1. Ogni persona che appartiene alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio della Repubblica secondo le modalità e il progetto di vita liberamente scelto insieme con i suoi familiari conviventi, nel rispetto delle norme generali che disciplinano la circolazione, il soggiorno, l'ingresso e l'uscita dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi dal territorio della Repubblica.

2. Le persone e le famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti godono del medesimo trattamento previsto per gli altri cittadini o stranieri o apolidi in materia di circolazione, di soggiorno, di ingresso, di espatrio e di accesso all'abitazione e non può derivare alcun tipo di svantaggio o di discriminazione, anche indiretta, dall'eventuale decisione o situazione che di fatto comportino spostamenti frequenti o una condizione di vita, anche apparente, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.

3. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze adottano misure volte a prevenire e contrastare ogni prassi che applichi in modo anche indirettamente discriminatorio nei confronti delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti le norme generali vigenti in materia di circolazione, soggiorno, residenza, stabilimento, espatrio e ingresso nel territorio della Repubblica.

4. La Repubblica attua apposite misure per assicurare alle persone e alle famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti le pari opportunità nell'accesso ad una abitazione avente i requisiti di abitabilità e di idoneità igienico-sanitaria previsti per ogni abitazione ovvero i requisiti analoghi per unità abitative mobili secondo modalità che tengano

conto della condizione di vita liberamente scelta e delle forme di abitazione storicamente praticati dagli appartenenti a tale minoranza.

5. È vietato ogni atto di ogni organo pubblico o di ogni soggetto privato che impedisca la circolazione o il soggiorno, anche itinerante, di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e, dei Sinti, anche qualora siano definite o supposte quali itineranti o nomadi o seminomadi, in determinate zone aperte al transito, alla sosta e alla permanenza di qualsiasi persona o di qualsiasi unità abitativa mobile.

6. È vietato apporre su ogni tipo di documenti di viaggio, di identità o di soggiorno o su registri anagrafici o dello stato civile qualsiasi tipo di menzione dell'appartenenza della persona alla minoranza dei Rom e dei Sinti o della sua condizione di vita, anche supposta, itinerante, nomade o seminomade ovvero ogni tipo di riferimento all'alloggio della persona nell'ambito di un immobile o centro o campo, comunque denominato, destinato anche a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti o a persone in condizione, anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo. Eventuali documenti che rechino tali diciture devono essere rettificati immediatamente d'ufficio, anche su richiesta orale dell'interessato. In caso di trasgressione della presente disposizione l'interessato ha diritto di comunicare l'accaduto al Sindaco, al Prefetto e al Garante per la protezione dei dati personali per l'immediata adozione dei provvedimenti di rettifica e degli altri provvedimenti conseguenti di loro competenza e costituisce violazione delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 28
Politiche alloggiative

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e attuano:

a) la progressiva chiusura del sistema dei campi-nomadi o dei campi-sosta o dei villaggi attrezzati, comunque denominati, intesi come luoghi istituiti, gestiti, vigilati o finanziati da pubbliche autorità e collocati su terreni di proprietà pubblica, destinati a dare alloggio insieme nell'ambito di unità abitative mobili o immobili a più famiglie allargate appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, quale soluzione preferenziale o esclusiva per soddisfare i loro bisogni abitativi; in particolare gli enti locali procedono all'immediata chiusura o

ristrutturazione o trasformazione in aree residenziali di comunità o in microaree, anche con successivo diritto di superficie in favore degli occupanti, di quei campi i cui alloggi in immobili o in unità abitative mobili siano privi dei requisiti minimi igienico-sanitari o di abitabilità;

b) l'accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che erano alloggiate nei campi-nomadi o nei campi-sosta o nei villaggi attrezzati che sono progressivamente chiusi, ridotti o trasformati o che vivevano in sistemazioni alloggiative improprie o abusive nell'ambito di altri tipi di soluzioni abitative regolari, nelle quali possano vivere in alloggi idonei dal punto di vista igienico-sanitario e conformi alla loro condizione di vita liberamente scelta, curando in ogni modo l'unità delle famiglie, la frequenza e continuità scolastica ed evitando in ogni caso di privarle anche temporaneamente di una qualche forma di alloggio, anche sulla base di specifiche forme di sostegno familiare per l'accesso ad alloggi pubblici o privati con la mediazione sociale dell'ente locale;

c) una politica abitativa privata che agevoli ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti e dei familiari con loro conviventi, secondo la loro libera scelta, nell'acquisto o nella locazione di un immobile ad uso di abitazione oppure nell'accesso a soluzioni abitative con unità mobili su terreni di proprietà privata.

2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha diritto di disporre di un alloggio idoneo per sé e per i propri familiari conviventi liberamente scelto tra i seguenti:

a) un immobile ad uso di abitazione;

b) un'unità abitativa mobile collocata in una microarea, di proprietà privata dell'interessato o di proprietà pubblica o privata e da lui presa in regolare locazione; per microarea si deve intendere il piccolo appezzamento di terreno, collocato in aree non marginali rispetto all'abitato e ai principali servizi pubblici, provvisto di aree di sosta per unità mobili e dotate di allacciamenti alle reti dell'acqua, del gas, dell'elettricità e delle fognature, destinato ad accogliere una sola famiglia allargata, nel quale ogni singola famiglia dispone di uno spazio privato e di servizi adeguati, da affidarsi alla responsabilità delle persone che la occupano, secondo un regolare contratto di locazione o un contratto d'uso e con contratti per le relative utenze.

3. Ai fini dell'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente di un Comune si considera dimora abituale della persona appar-

tenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti anche il suo alloggio legalmente comunicato in una unità abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea**,** incluse quelle di proprietà pubblica, sulla quale abbia la legale disponibilità la persona o il suo familiare convivente.

4. L'alloggio di una persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti nell'ambito di un'unità abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea, incluse quelle di proprietà pubblica, o nell'ambito di una area residenziale di comunità che sia nella legale disponibilità sua o di un suo familiare costituisce domicilio e in quanto tale gode delle medesime garanzie previste dalla legge per l'inviolabilità di qualsiasi domicilio.

5. Stranieri e apolidi appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbiano chiesto asilo o protezione alle autorità italiane hanno comunque diritto di accedere alle medesime misure di accoglienza in immobili e di avvio ad abitazioni previste per i richiedenti asilo, gli asilanti e per le persone vulnerabili; costoro, anche se temporaneamente si trovano in centri o aree sosta, hanno diritto di fruire di tali misure con modalità non discriminatorie e che evitino di destinare loro l'accoglienza in campi sosta, o campi nomadi comunque denominati, quali centri di prima accoglienza.

Art. 29

Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: modalità specifiche

1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo i medesimi requisiti e condizioni previste in generale per ogni altro cittadino o straniero dalle leggi e dai regolamenti regionali e locali; le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, dispongono che ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti può altresì accedere accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche secondo i seguenti criteri e metodi aggiuntivi:

a) accesso nell'ambito delle quote di alloggi riservate in generale ad eventuali situazioni urgenti o di emergenza, allorché si tratti di persone che alloggiavano in campi-nomadi o in campi-sosta che devono essere chiusi o sgomberati;

b) accesso secondo speciali modalità e tipologie di alloggi, definite insieme con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, che

tengano conto del desiderio di vivere insieme o di vivere vicino dei componenti di una determinata famiglia allargata, liberamente manifestato dalle persone maggiori di età che la compongono;

c) accesso ad alloggi nell'ambito di microaree o di aree residenziali di comunità, intese quali sistemi di residenze sociali e spazi attrezzati per nuclei familiari costituenti una comunità familiare, identitaria, di affinità, costituite da residenze sociali concesse a costo moderato, da spazi comuni, da attrezzature di servizio ed eventuali altri elementi di caratterizzazione sociale e lavorativa;

d) accesso a forme di edilizia sovvenzionata o agevolata per la costruzione di alloggi idonei e conformi alle esigenze e alla cultura dei Rom e dei Sinti.

2. In ogni caso i progetti di alloggi devono evitare ogni forma di concentrazione o di segregazione degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

3. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che presentano domanda di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica possono altresì richiedere che nei loro confronti si osservano le seguenti deroghe:

a) si considera sempre abitazione impropria o precaria l'abitazione in un campo sosta o in un campo nomadi, ancorché abusivo, o l'alloggio mediante lo stazionamento di unità abitativa mobile in un determinato terreno di proprietà privata;

b) non si applicano eventuali requisiti di accesso che comportino un determinato periodo minimo di residenza del richiedente in un determinato territorio, fermi restando i requisiti previsti dalle norme statali in materia di soggiorno degli stranieri e degli apolidi; tuttavia in caso di concorrenza di domande presentate da persone appartenenti alla minoranza dei Rom o dei Sinti si dà priorità a quelle presentate da coloro che nel territorio del Comune lavorano regolarmente o frequentano regolarmente corsi di formazione o riqualificazione professionale o hanno figli minori regolarmente iscritti e frequentanti nelle scuole pubbliche o paritarie;

c) il mero possesso, a qualsiasi titolo, o la proprietà di unità alloggiative mobili o la comunicazione di alloggiare su terreni mediante unità abitative mobili non si considera disponibilità di alloggio a qualsiasi titolo e non preclude l'accesso agli alloggi.

4. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze, e gli altri enti pubblici da loro istituiti promossi o

vigilati, hanno altresì la facoltà di stabilire criteri e modi per concedere a pagamento a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti il diritto di superficie su aree di proprietà pubblica, sulle quali installare unità abitative mobili non ancorate al terreno, purché si tratti di aree dotate di allacciamenti ad acqua, gas, elettricità e fognature, che rispettino le condizioni igienico sanitarie minime e sempreché non si tratti di terreni che siano oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità o di terreni sui quali sussistano servitù o ipoteche o vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici o che facciano parte di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

5. Le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze hanno altresì la facoltà di istituire aree residenziali di comunità stabilendone la superficie minima e massima in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia allargata a cui è assegnata l'area. Ogni area residenziale di comunità può essere assegnata ad una sola famiglia allargata. L'area è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione, è dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti e si può stabilire che le unità abitative e le piazzole siano assegnate ai nuclei familiari residenti nella regione o Provincia autonoma da un certo numero di anni. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalle norme regionali o locali, purché sia sottoscritta una convenzione che disciplina gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale e il canone da corrispondere al Comune. Ogni nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla Regione o dalla Provincia autonoma o, in mancanza, dal Comune e, qualora vi siano persone in stato di bisogno, ad eventuali progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.

6. Ogni Comune può proporre la disponibilità di immobili da assegnare a famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti in alternativa o in aggiunta alla realizzazione dell'area residenziale di comunità indicata nel comma 5. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale. Il Comune defini-

sce mediante convenzione con i proprietari dell'immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito il Comune può prevedere, con oneri a carico proprio o a carico di altri enti pubblici o privati, gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.

7. Gli istituti previdenziali, ogni Regione e Provincia autonoma ed ogni ente locale e gli enti da essi promossi o finanziati possono stabilire che ai fini dell'assegnazione a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata o agevolata o di immobili di proprietà pubblica da ristrutturare e da destinare a successiva abitazione di costoro si provveda alla stipula di contratto di locazione con una fondazione o con una associazione senza scopo di lucro con apposita convenzione recante reciproci obblighi e le regole per la successiva assegnazione o revoca degli alloggi, per i pagamenti dei canoni ovvero per l'effettuazione della ristrutturazione e per l'assegnazione degli alloggi ristrutturati.

Art. 30
Alloggio con unità mobili su microaree di proprietà privata

1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di usare quali abitazioni unità mobili non ancorate al terreno posizionate in terreni di proprietà privata, anche ad uso agricolo, a condizione che ne abbiano data comunicazione scritta al Comune nel cui territorio si trova il terreno e che siano aree dotate di allacciamenti ad acqua, gas, elettricità e fognature, che siano rispettate le condizioni igienico sanitarie minime indicate dal regolamento di attuazione della presente legge o dalle norme regionali e che non si tratti di terreni che siano oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità o di terreni sui quali sussistano servitù o ipoteche o vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici o che facciano parte di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. La presente disposizione si applica in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle

altre norme legislative e regolamentari regionali, provinciali e comunali, incluse quelle in materia di circolazione stradale, di attività produttive, di commercio, di fiere e mercati, di turismo, di campeggi e di agricampeggio. Ogni Comune nei propri strumenti urbanistici e di governo del territorio può prevedere limiti massimi alla realizzazione di tali microaree, purché siano previsti più terreni distinti e in misura che complessivamente non può essere inferiore allo 0,5 per mille delle aree agricole del Comune.

2. Nella comunicazione al Comune devono essere indicati i dati relativi alla collocazione urbanistica e catastale del terreno, ai nomi e ai documenti di identificazione delle persone familiari destinate ad abitare nell'unità mobile, inclusa la documentazione attestante il legame di parentela e l'iscrizione scolastica dei minori soggetti all'obbligo formativo, nonché, ove si tratti di cittadini comunitari o extracomunitari, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica. Alla comunicazione devono essere allegate copie autenticate dei contratti registrati che attestino che il presentatore ha in proprietà o in locazione o in comodato il fondo e l'unità mobile, e in quest'ultima ipotesi che sussista il consenso scritto del proprietario, e che sul terreno non sussistono servitù o ipoteche. La comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di cessione di fabbricato ed è immediatamente trasmessa dal Comune anche al Questore e agli istituti scolastici in cui sono iscritti i minori. Se ne fa richiesta la comunicazione costituisce anche richiesta di iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente nel Comune.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento al Comune da parte del presentatore di un contributo per le spese pubbliche necessarie per gli allacciamenti alle reti fognarie, idriche ed elettriche e per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le altre attività pubbliche sociali e di vigilanza. Il contributo è annuale, anche rateizzabile, ed è determinato e disciplinato da regolamento comunale e non può avere importo superiore all'importo dovuto in situazione analoga per la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o per la tariffa di igiene ambientale. Il regolamento comunale può stabilire che, anche per periodi temporanei, tali importi siano ridotti ovvero la gratuità allorché sia documentato che si tratti di famiglie numerose o in stato di indigenza. Eventuali nuove condizioni economiche disagiate devono essere comunicate tempestivamente al Comune ai fini della riduzione dell'importo della rata del contributo o della gratuità.

Il pagamento del contributo può essere effettuato anche da uno dei familiari indicato nella comunicazione. Il Ministero dell'Interno provvede a compensare i Comuni interessati dei contributi dovuti per i quali sia stata disposta la riduzione del contributo o la gratuità.

4. La persona che ha presentato la comunicazione e le altre persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti indicate nella stessa comunicazione trascorsi quindici giorni dalla presentazione della comunicazione, salvi provvedimenti scritti e motivati da parte del Comune di richiesta di integrazione o di rigetto per mancanza dei requisiti, hanno il diritto di abitare e di stazionare nell'unità abitativa mobile collocata sul fondo indicato nella comunicazione ed il diritto di spostare o togliere anche parzialmente le unità abitative mobili o di sostituirle, previa comunicazione di aggiornamento da inviarsi al Comune, o di allontanarle completamente dal fondo per un determinato periodo di tempo, che comunque non può essere inferiore a novanta giorni in un anno, e hanno l'obbligo di consentire l'accesso al fondo alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza anche per effettuare i controlli sulla permanenza delle condizioni necessarie ai fini dello stazionamento sull'area delle unità mobili e delle persone. Ai fini dell'applicazione della legge le unità abitative costituiscono domicilio delle persone che vi abitano indicate nella comunicazione.

5. Tali diritti sono a tempo indeterminato, finché perdura la proprietà del fondo e dell'unità mobile, allorché alla comunicazione sia allegata copia autenticata del contratto regolarmente registrato di compravendita del terreno e dell'unità mobile che attesti che il soggetto che presenta la comunicazione o uno dei suoi familiari conviventi è il legale proprietario dell'unità mobile e del fondo su cui insiste. Nell'ipotesi di locazione o usufrutto del terreno alla comunicazione deve essere altresì allegata copia del contratto di locazione o di comodato legalmente registrati e il consenso del legale proprietario espresso con atto scritto e autenticato e in tal caso i diritti cessano alla scadenza del contratto di locazione o di comodato, salvo rinnovo del contratto regolarmente registrato. Il Comune invia al competente ufficio del registro copia della comunicazione affinché sia allegata al contratto di compravendita o di locazione registrati; l'Ufficio del registro comunica immediatamente al Comune ogni variazione o mutamento del contratto registrato; lo stazionamento perdura allorché sia data comunicazione al Comune del consenso, da allegarsi con atto scritto e autenticato, del nuovo proprietario dell'area e del nuovo contratto di locazione o di comodato.

6. La comunicazione non comporta il mutamento della destinazione d'uso del fondo a cui si riferisce, non consente comunque l'edificazione di edifici o fabbricati su terreni ad uso agricolo o altri tipi di abusi edilizi, né lo svolgimento sul medesimo fondo di attività di campeggio, di agriturismo o di attività industriali o artigianali o commerciali.

7. Nelle procedure di modifica degli strumenti urbanistici e di gestione del territorio le Regioni, le Province e i Comuni favoriscono le eventuali richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni di proprietà privata su cui legalmente stazionano unità abitative mobili occupate da persone e famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, allorché la richiesta di mutamento della destinazione d'uso sia stata presentata dal proprietario appartenente alla stessa minoranza e comporti l'edificazione di immobili ad uso di abitazione in cui devono alloggiare in tutto o in parte le medesime persone che sul fondo fruivano di un alloggio per effetto della comunicazione di stazionamento.

8. L'ospitalità temporanea per più di 24 ore a persone diverse da quelle indicate nella comunicazione, salve modifiche o nascite tempestivamente comunicate, è consentita se nella stessa comunicazione sia stata documentata l'esistenza nelle unità mobili di appositi spazi alloggiativi aggiuntivi idonei dal punto di vista igienico-sanitario. Le generalità delle persone ospitate devono essere comunicate entro le successive 24 ore alla competente autorità di pubblica sicurezza.

9. La persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbia regolarmente trasferito il suo alloggio in un immobile ad uso di abitazione ceduto in proprietà o in locazione ovvero in un alloggio di edilizia residenziale pubblica legalmente assegnato decade dagli effetti della comunicazione di stazionamento effettuata al medesimo Comune in cui si trova l'alloggio o di un Comune della stessa Regione, mentre le altre persone indicate nella comunicazione hanno il diritto di restare ad alloggiare sul terreno se vi è il consenso scritto del proprietario e un regolare contratto registrato di locazione o di comodato intestato ad una di loro.

10. Qualora vengano meno anche in parte i requisiti igienico-sanitari del terreno o delle unità mobili il Comune, anche su richiesta delle autorità sanitarie, con atto scritto e motivato indica agli occupanti i rimedi necessari e un termine congruo entro il quale effettuarli. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della nuova rata annuale del contributo il Sindaco ingiunge il pagamento indicando il termine entro il quale si deve effettuare il pagamento con gli eventuali interessi di mora o in al-

ternativa si deve comunicare al Comune le eventuali nuove condizioni economiche disagiate.

11. Il divieto di stazionamento è disposto dal Comune quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) vengono meno anche in parte i requisiti prescritti; b) è trascorso invano il termine prescritto nell'intimazione del Sindaco per effettuare i rimedi necessari a ripristinare i requisiti igienico-sanitari; c) le unità mobili della famiglia allargata sono state allontanate dal fondo per un periodo superiore a quello massimo consentito; d) è trascorso il termine indicato nell'ingiunzione di pagamento del canone senza che esso sia stato pagato o senza che sia pervenuta documentazione attestante le nuove condizioni economiche disagiate. In tali ipotesi il Comune invia all'interessato e ai suoi familiari adulti con lui conviventi l'atto scritto e motivato con cui si comunica l'avvio del procedimento che può mirare al divieto di stazionamento e la facoltà per gli interessati di produrre al responsabile del procedimento controdeduzioni scritte entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'eventuale provvedimento di divieto di stazionamento nell'area precedentemente comunicata è adottato dal Comune con atto scritto e motivato che deve essere comunicato agli interessati che vivono nelle unità abitative mobili collocate nell'area, ed è limitato soltanto a determinate persone, a quella determinata area e ad un tempo limitato, deve tenere conto delle eventuali controdeduzioni prodotte e deve indicare per coloro che sono privi di un alloggio le sistemazioni alloggiative alternative disponibili nel medesimo Comune che conservino l'unità delle famiglie e la continuità scolastica dei minori e un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, per liberare l'area dalle unità mobili, scaduto il quale nei confronti delle unità abitative e dei loro occupanti può essere disposto lo sgombero con l'uso della forza pubblica.

12. Il divieto di stazionamento è altresì disposto con atto scritto e motivato dal Questore allorché a carico di tutte le persone adulte che erano state indicate nella comunicazione di stazionamento si debba dare esecuzione immediata a sentenze definitive di condanna a pene detentive o a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione personale ovvero ad un provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero allorché il terreno o le unità mobili siano sottoposti a provvedimenti immediatamente esecutivi di confisca o di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria o a provvedimenti definitivi di requisizione o di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 31
Sosta temporanea

1. Aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili occupate da famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono essere previste da ogni Comune con apposito regolamento. Ogni Regioni e Provincia autonoma ha l'obbligo di predisporre un piano delle aree attrezzate per la sosta temporanea e può prevedere vincoli di realizzazione per i Comuni, inclusi contributi ai Comuni, incentivi ed altre misure per garantire che nel territorio di ogni Provincia vi sia almeno un'area di transito attrezzata. Le aree di transito attrezzate per la sosta temporanea devono essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria, di cucina, di servizi igienici, di lavanderia e di docce installati in ciascuna piazzola, di acqua potabile e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper e devono essere costruite con modalità che ne consentano l'uso in forma privata e nella stagione invernale, senza che le persone che vi abitino debbano uscire dall'unità abitativa, e devono essere dotate di spazi verdi attrezzati con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani, sistemi di messa in sicurezza degli impianti. Le aree sosta devono essere dotate di aree adibite a parcheggio e di spazi al coperto per favorire la socialità durante la stagione invernale. Ogni area deve essere ubicata in luoghi che evitino qualsiasi emarginazione urbanistica e che facilitino l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione delle persone alla vita sociale. Il regolamento comunale, fermi restando il rispetto di eventuali principi e nei limiti indicati dalla legge regionale, indica le norme per la gestione delle aree da parte degli utenti e per la corresponsione al Comune di eventuali contributi economici necessarie per la gestione, la pulizia e la manutenzione dell'area.

2. In mancanza di una specifica area transito o qualora essa non abbia posti disponibili è sempre consentita la sosta temporanea con caravan e autocaravan alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle medesime condizioni previste per chiunque dalle norme che regolano la circolazione stradale. Nell'ambito di aree pubbliche in cui è consentita la sosta dei veicoli è in ogni caso vietato e privo di ogni effetto ogni tipo di divieto imposto da autorità regionali o locali in via generale e permanente alla sosta temporanea di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti o a persone supposte nomadi o itineranti.

3. Nei regolamenti comunali sugli spettacoli viaggianti adottati in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 ovvero per la disciplina dei mestieri girovaghi sono predisposte aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili destinate ad alloggiare famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che svolgono attività lavorative tradizionali collegate agli spettacoli viaggianti e ai mestieri girovaghi. Gli stessi regolamenti prevedono proroghe al limite massimo dello stazionamento anche dopo la conclusione dello spettacolo, nei casi in cui la proroga sia necessaria al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico ai minori che regolarmente frequentano gli istituti scolastici in quel luogo.

4. La sosta temporanea con unità abitative mobili è altresì consentita, nei modi, nei luoghi e con i controlli previsti da regolamento comunale, per un periodo non superiore a 15 giorni nel medesimo Comune alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che esercitino l'artigianato e la vendita dei prodotti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In ogni caso la sosta deve essere autorizzata dal Comune di stazionamento, previa esibizione al Comune da parte del richiedente dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o delle autorizzazioni al commercio o al lavoro ambulanti, prescritte dalle vigenti norme regionali o locali, nonché previa comunicazione dei nomi delle persone alloggiate nelle unità abitative mobili.

5. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che legalmente abitino su unità abitative mobili hanno altresì il diritto di ritrovarsi temporaneamente su un medesimo terreno per motivi religiosi o familiari o culturali. In applicazione dell'articolo 17 della Costituzione il ritrovo su luogo pubblico deve essere preavvisato all'autorità di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima, la quale per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica può vietarlo o chiederne il differimento. Nel preavviso deve essere indicato anche il numero presumibile dei partecipanti e la durata presumibile del ritrovo, nonché, se il fondo è in locazione o in comodato, il consenso scritto del proprietario al ritrovo nei giorni indicati. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo sgombero dal terreno occupato delle persone coinvolte e dispone il sequestro delle eventuali unità abitative mobili presenti e il Questore può disporre il divieto di stazionamento. Il divieto o lo scioglimento della riunione non possono essere disposti qualora si tratti della celebrazione di una

processione o di un funerale o di altri momenti di religione e di culto e il preavviso sia stato presentato da un ministro di culto.

6. Ai fini dell'applicazione ed interpretazione della presente legge per unità mobili devono intendersi caravan e autocaravan e altri tipi di unità abitative mobili, costruite o stazionanti anche in deroga alle disposizioni del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 32

Agevolazioni per le locazioni, per la ristrutturazione e per l'acquisto di immobili ad uso di abitazione, di terreni per microaree e di unità abitative mobili

1. I contributi e le agevolazioni finanziarie, bancarie e fiscali previsti dalle norme statali, regionali e locali in favore delle locazioni e dell'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione si estendono anche ai contratti di locazione e di compravendita di unità abitative mobili e di terreni da adibire a microaree o sui quali edificare immobili ad uso di abitazione o ristrutturare o trasformare ad uso abitativo immobili dismessi, stipulati per sé e per la propria famiglia da persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, e gli enti da loro promossi, vigilati finanziati possono prevedere agevolazioni e contributi finanziari per la ristrutturazione o il risanamento igienico-sanitario di immobili da adibire ad alloggi in cui possano abitare persone appartenenti a tale minoranza.

3. Qualora la ristrutturazione o il risanamento riguardino immobili di proprietà dell'ente pubblico ovvero in tutti i casi in cui l'ente predisponga misure che in generale mirano a facilitare la ristrutturazione o il risanamento di alloggi anche di proprietà privata da parte di chiunque, a favorire la funzione sociale della proprietà, a mantenere la destinazione d'uso sociale degli immobili e a prevenire speculazioni edilizie, essi possono promuovere contratti di enfiteusi che prevedano la proprietà dei suoli all'ente pubblico e la proprietà dei muri alla persona appartenente alla minoranza.

4. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, anche associati, possono avvalersi di agenzie per la casa, appositamente da essi istituite

ovvero nell'ambito di altre analoghe agenzie pubbliche o private convenzionate o di apposita società consortile a responsabilità limitata, al fine di promuovere l'accesso di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle locazioni e all'acquisto di immobili a uso di abitazione, di terreni per microaree e di unità abitative mobili, nonché al fine di favorire la mediazione sociale e i buoni rapporti di vicinato e l'integrazione fra politiche abitative e politiche lavorative.

TITOLO VI
PARI OPPORTUNITA' NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ED ECONOMICHE E NELL'ACCESSO AI DIRITTI SOCIALI

Art. 33
Promozione dell'accesso alle attività lavorative e di impresa

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 4, 35, 36, 37, 41, 44, 46 e 47 della Costituzione, favorisce le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nell'accesso al lavoro subordinato, autonomo ed imprenditoriale e tutela le attività economiche e produttive tipiche della tradizione culturale dei Rom e dei Sinti.

2. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze in materia di formazione e riqualificazione professionale, progettano ed attuano, anche in collaborazione con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, apposite iniziative destinate a favorire la formazione professionale dei giovani rom e sinti.

3. I centri per l'impiego, anche in collaborazione con le agenzie autorizzate per il lavoro e con le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, elaborano e attuano apposite iniziative destinate all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, con specifica attenzione alle condizioni lavorative e alle qualifiche delle persone appartenenti alla minoranza.

4. Sono considerate cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni anche quelle che esercitano attività finalizzate al regolare inserimento lavora-

tivo delle persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti; a tal fine tali persone ricevono il medesimo trattamento previsto dalla stessa legge per le persone svantaggiate.

5. Acquisiscono la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

6. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le Università, con le agenzie per l'impiego e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, in attuazione delle raccomandazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea:

a) predispongono e attuano borse lavoro e altre iniziative che promuovano e motivino il ritorno dei laureati appartenenti alla minoranza dei Rom e Sinti alle rispettive comunità e l'occupazione regolare degli appartenenti a tale minoranza all'interno e nell'interesse delle stesse comunità rom e sinte;

b) favoriscono e incentivano gli imprenditori che ospitano nelle loro imprese stage, tirocini e iniziative formative nel mondo del lavoro e dell'artigianato destinati a chi non possiede qualifiche, compresi i Rom e i Sinti, e offrono formazione ed opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro;

c) utilizzano i fondi dell'Unione europea per preservare e proteggere le attività tradizionali dei Rom e dei Sinti e per favorirne l'accesso ai programmi di formazione professionale;

d) favoriscono iniziative bancarie finalizzate ad offrire microcredito alle attività lavorative, commerciali, artigianali, culturali e dello spettacolo svolte da appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

e) favoriscono l'occupazione delle donne appartenenti a tale minoranza anche tramite sistemi di sostegno sociale che tengano conto delle esigenze occupazionali e tramite adeguati percorsi formativi e professionalizzanti, che consentano di conciliare la vita familiare e quella lavorativa;

f) favoriscono arti e mestieri tradizionali tra gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che possono contribuire a preservare le

specificità culturali della stessa minoranza e a migliorarne le condizioni materiali e il livello di integrazione sociale; nei regolamenti comunali sui mestieri girovaghi nessuna distinzione o condizione restrittiva può essere posta nei confronti di quei mestieri che sono tradizionalmente svolti da appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

g) favoriscono l'accesso al credito agevolato delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti per lo svolgimento delle attività economiche ed imprenditoriali, incluse quelle di tipo artigianale ed agricolo;

h) promuovono e attuano iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane e di supporto all'autoimprenditoria delle persone appartenenti a tale minoranza, favorendone l'accesso a forme di credito e microcredito e l'acquisizione delle licenze necessarie per l'esercizio regolare di tali attività.

7. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze e gli altri enti pubblici favoriscono l'impiego di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti negli uffici pubblici che svolgono compiti e funzioni che riguardano direttamente le comunità sinte e rom, come gli istituti scolastici, le istituzioni sanitarie, i servizi sociali e socio-assistenziali, i servizi demografici, le forze di polizia statali e locali.

8. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stipula accordi con Regioni e Province autonome per progettare e realizzare programmi di interventi in materia di inserimento lavorativo destinato alle comunità rom e sinte presenti in Italia, da attuarsi anche in collaborazione con università, enti, cooperative sociali ed associazioni, incluse quelle rappresentative della minoranza, mediante i quali:

a) si favorisce l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica;

b) si prevengono fenomeni di emarginazione sociale e lavorativa delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

c) si favorisce l'incontro tra servizi all'impiego ed enti ed associazioni che operano per l'integrazione sociale dei lavoratori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

d) si valorizzano le potenzialità del lavoro femminile;

e) si incrementano l'accesso di ragazze e ragazzi rom e sinte alla formazione professionale;

f) si sostengono e si rinforzano esperienze lavorative già in corso, quali cooperative avviate o ancora in fase avanzata di costituzione, e lavoratori rom o sinti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

g) si creano nuovi percorsi di inserimento per giovani e donne, anche di tipo autoimprenditoriale, sostenuti da un'adeguata formazione professionale;

h) si affiancano i servizi di orientamento al lavoro con modalità mirate alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, per favorire la diffusione di informazioni sulle opportunità sociali e lavorative esistenti;

i) si sensibilizzano gli operatori dei servizi dell'impiego e delle associazioni di categoria, al fine di prevenire atteggiamenti di discriminazione nei confronti di Rom e Sinti e garantire loro parità di trattamento.

9. I Comuni nell'ambito delle loro competenze individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento e adottano misure che favoriscano le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento. Ogni Regione o Provincia autonoma nell'ambito delle sue competenze adotta un proprio piano e altri provvedimenti che, mediante vincoli imposti ai Comuni o incentivi o finanziamenti ai Comuni stessi, garantiscano che in ogni Provincia sia disponibile almeno un'area idonea allo svolgimento delle attività indicate dal presente comma.

10. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze, anche su richiesta delle associazioni che promuovo l'integrazione dei gruppi sinti e rom o delle associazioni rappresentative di tale minoranza, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alla stessa minoranza anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro e specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo può essere effettuata anche sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti.

Art. 34
Promozione della tutela della salute

1. La Repubblica, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, promuove l'effettiva tutela del diritto alla salute delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

2. In attuazione delle raccomandazioni nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63 del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, il Ministero della salute, le Regioni, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con le università, con gli ordini professionali e con le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di Rom e di Sinti, promuovono e adottano nei servizi sanitari e socio-sanitari misure e iniziative finalizzate a:

a) assicurare che le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria;

b) sensibilizzare il personale sanitario circa eventuali specifiche necessità della popolazione appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

c) prevenire e contrastare eventuali situazioni igienico-sanitarie in cui tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si riscontri una più elevata incidenza di malattie o la denutrizione;

d) informare appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che non ne siano a conoscenza circa la disponibilità dei servizi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati accreditati e sul modo di usufruirne;

e) rafforzare la fiducia delle popolazioni appartenenti alla minoranza nei confronti dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati, anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari in caso di discriminazione diretta o indiretta subita dai Rom e dai Sinti;

f) prevedere la formazione di personale sanitario che disponga delle conoscenze necessarie per comprendere gli aspetti importanti della cultura dei Rom e dei Sinti;

g) sostenere mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra le comunità dei Rom e dei Sinti e gli operatori dei servizi sanitari pubblici;

h) promuovere e sviluppare programmi destinati a fornire a quei genitori e a quelle donne rom e sinte che eventualmente non ne siano a conoscenza informazioni sull'assistenza sanitaria, inclusa l'alimentazione, la cura del neonato e la violenza domestica;

i) migliorare l'accesso alle cure ginecologiche, compresa l'assistenza prima della nascita, al momento del parto e dopo la nascita, mediante, tra l'altro, la diffusione di informazioni e la formazione delle madri rom e sinte e la valorizzazione di mediatrici culturali;

l) tutelare con speciale attenzione la salute dei bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, fornendo appropriate cure pediatriche, tra cui misure preventive, quali le campagne di vaccinazioni presso le aree in cui essi si trovano, qualora ve ne sia la necessità, anche qualora essi alloggino in sistemazioni abitative improprie o abusive.

3. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti accedono comunque ai servizi sanitari pubblici ed accreditati, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o della loro iscrizione al servizio sanitario nazionale, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria dei cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari. Le persone residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritte dall'ASL competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le procedure fissate dalle norme regionali.

Art. 35

Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali

1. Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze favoriscono l'effettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle prestazioni di assistenza sociale e ai servizi sociali.

2. I Comuni, in collaborazione permanente con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti o su loro richiesta,

a) concertano gli interventi di sostegno eventualmente necessari, definiti sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata con il contributo di tutti i soggetti appartenenti alla popolazione locale dei Rom e dei Sinti;

b) valutano le proposte e i progetti che le persone, singole o associate, propongono di realizzare per provvedere ad eventuali aspetti problematici o svantaggiosi della condizione in cui vive la popolazione locale dei Rom e dei Sinti;

c) si avvalgono dell'opera di mediatori linguistico-culturali per favorire lo sviluppo di positive relazioni tra la comunità dei Rom e dei Sinti e la restante popolazione, finalizzate alla conoscenza, alla comprensione, alla corretta fruizione dei servizi sociali ed alla interazione con le strutture e le istituzioni presenti sul territorio;

d) favoriscono l'effettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti a tutti i servizi sociali predisposti nel Comune e destinati a chiunque.

3. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovano sul territorio comunale accedono comunque ai servizi socio-assistenziali erogabili dalle amministrazioni regionali e locali, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o in deroga al requisito dell'iscrizione anagrafica, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari.

4. Le misure in favore dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono parte inderogabile delle risorse economiche destinate a coprire in ogni Regione e in ogni ente locale i costi derivanti dall'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e devono considerarsi incluse anche negli stanziamenti del Fondo sociale nazionale.

5. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti fruisce dei servizi sociali operanti sul territorio alle medesime forme e condizioni e nei medesimi luoghi previsti per i servizi e le iniziative erogati agli altri cittadini e stranieri, salva la facoltà di attuare in situazioni di particolare disagio specifiche iniziative informative sui servizi sociali disponibili e azioni integrate sulle esigenze di ogni nucleo familiare al fine di promuovere in modo collegato il sostegno reddituale e l'inserimento lavorativo dei genitori, l'inserimento, la regolare frequenza e il successo scolastico dei minori, la formazione professionale e l'avviamento lavorativo delle persone prive di occupazione.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 36
Partecipazione e rappresentanza dei Rom e dei Sinti

1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica, in conformità con l'articolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992.

2. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nel predisporre, attuare e valutare ogni iniziativa concernente la minoranza dei Rom e dei Sinti si attengono ai seguenti principi, in attuazione delle raccomandazioni nn. 88, 89, 90, 91, 92 del Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE:

a) qualsiasi iniziativa relativa alla minoranza dei Rom e dei Sinti deve coinvolgere le persone che vi appartengono sin dall'inizio nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione;

b) i Rom e i Sinti devono essere inclusi nei processi consultivi ufficiali e l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo di importanti iniziative politiche deve essere garantita tramite il loro coinvolgimento in un ampio processo rappresentativo;

c) programmi e proposte devono essere diffusi con sufficiente anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni al fine di tenere conto di valide analisi e contributi dei rappresentanti della minoranza dei Rom e dei Sinti;

d) la partecipazione di appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti al governo dell'ente locale nel cui territorio risiedono è essenziale per l'efficace attuazione delle politiche che li riguardano;

e) i Rom e i Sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile nell'assicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione al processo politico;

f) Gli organi elettivi a livello statale, regionale e locale devono instaurare strette relazioni di lavoro con le rappresentanze degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;

g) tra i rappresentanti della minoranza dei Rom e dei Sinti e le autorità di governo, inclusi gli organi consultivi, devono essere stabiliti meccanismi per assicurare una comunicazione paritaria, diretta e aperta;

h) deve essere facilitata l'interazione fra i rappresentanti dei partiti politici e degli organi pubblici a livello locale, regionale e nazionale e i diversi gruppi dei Rom e dei Sinti;

i) si devono organizzare campagne di sensibilizzazione al fine di accrescere la partecipazione degli elettori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle elezioni europee, statali, regionali e locali.

3. Le norme della presente legge che si riferiscono alle associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti si applicano soltanto alle associazioni iscritte in un apposito Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, tenuto e aggiornato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

4. Hanno diritto di iscriversi al Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti quegli enti o associazioni che siano già iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano svolto a livello nazionale, regionale e locale iniziative in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e i cui aderenti dichiarino di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti a tale minoranza e di volerle rappresentare.

5. Il legale rappresentante presenta al Ministero dell'Interno richiesta scritta di iscrizione al registro allegandovi una relazione sulle attività svolte a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia, la dichiarazione di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e di volerle rappresentare, sottoscritta con firma autenticata dalla maggioranza dei rappresentanti legali delle associazioni od enti o persone giuridiche regolarmente iscritte all'associazione e dalla maggioranza delle persone fisiche residenti in Italia regolarmente iscritte all'associazione, le copie dello statuto dell'associazione e della medesima

documentazione necessaria per l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e della persona delegata dell'associazione stessa nelle regioni in cui è operativa secondo il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

6. L'ente iscritto nel registro deve comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno ogni variazione dei suoi legali rappresentanti a livello nazionale, con la copia della relativa delibera, e dei suoi eventuali delegati e deve ogni anno inviare al Ministero dell'Interno una relazione sulle attività svolte a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti.

7. Il Ministero dell'Interno dispone l'iscrizione nel registro entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa della prescritta documentazione ovvero il rigetto della richiesta di iscrizione o la cancellazione dal registro qualora l'ente non abbia o non abbia più i requisiti o sia stato cancellato dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o abbia omesso di adempiere agli obblighi indicati nel comma 5 o abbia deliberato il proprio scioglimento.

8. L'iscrizione nel Registro nazionale abilita ogni ente iscritto e i suoi rappresentanti ad operare a livello nazionale, regionale e locale in rappresentanza e in favore degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e di beneficiare delle provvidenze a tal fine previste a livello statale, regionale e locale.

9. Il Ministero dell'interno pubblica in via telematica l'elenco aggiornato degli enti iscritti al Registro, con i nominativi dei legali rappresentanti, i recapiti degli enti e dei delegati in ogni Regione le relazioni annuali presentate.

Art. 37
Piani d'azione per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti

1. Lo Stato, ogni Regione e Provincia autonoma, nonché gli enti locali nel cui territorio si trovano popolazioni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nell'ambito delle loro competenze predispongono e attuano a livello statale, regionale e locale piani d'azione intesi a migliorare la situazione delle persone appartenenti alla minoranza presenti sul

rispettivo territorio, che includano misure specifiche per far fronte alla discriminazione in tutti i settori della vita sociale.

2. Il piano d'azione statale, regionale e locale può essere pluriennale e deve prevedere le iniziative e le risorse economiche necessarie ad implementare tutte le politiche in favore dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti sul rispettivo territorio predisposte in attuazione della presente legge e delle norme internazionali e comunitarie.

3. Ogni Piano d'azione prevede altresì misure per l'implementazione delle buone pratiche di interazione e di inclusione sociale della minoranza dei Rom e dei Sinti nelle politiche nazionali individuate dagli organi dell'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali e indica le iniziative finanziabili nell'ambito degli stanziamenti dell'Unione europea destinati al Fondo sociale europeo, all'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti e nell'ambito degli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale destinabili all'edilizia abitativa in favore delle comunità emarginate.

4. Ogni piano d'azione statale, regionale e comunale deve essere approvato dopo ampia consultazione con gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e con le loro associazioni rappresentative, deve prevedere il loro coinvolgimento attivo nella realizzazione e nella valutazione degli esiti e deve indicare in modo distinto le problematiche e le misure che si intendono adottare per farvi fronte e per dare attuazione nel territorio statale, regionale e locale ai compiti, alle funzioni e alle azioni specifiche previste dagli articoli 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36 della presente legge.

5. L'elaborazione del Piano nazionale è predisposta dall'Ufficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, sulla base dei criteri e delle direttive indicati dal Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti e con la sua approvazione finale, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 38

Ufficio nazionale, Uffici provinciali e Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti.

1. Presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è istituito l'Ufficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito indicato come Ufficio nazionale.

2. L'Ufficio nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) compie studi ed analisi sulla condizione giuridica ed umana delle popolazioni appartenenti ai gruppi dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e sulle azioni da perseguire circa le loro problematiche anche sulla base delle norme internazionali e comunitarie e mantenendo gli opportuni contatti con gli organismi del Consiglio d'Europa, delle altre organizzazioni internazionali e dell'Unione europea e con analoghi organismi di altri Stati; gli studi, le analisi e le proposte possono essere elaborati anche con la collaborazione di Università e qualificati centri studi;

b) raccoglie e studia i dati offerti dagli uffici provinciali circa la condizione degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nelle diverse Province e diffonde in tutto il Paese le buone pratiche delle azioni svolte nei loro confronti e con la promozione delle associazioni rappresentative della minoranza;

c) elabora piani d'azione nei diversi ambiti d'intervento (culturale, abitativo, lavorativo, sanitario, sociale, scolastico e formativo) anche proponendo al Governo, alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali le necessarie iniziative di modifica alle norme vigenti e l'adozione di provvedimenti amministrativi ed in particolare predispone il Piano nazionale per l'inclusione sociale;

d) coordina e collega gli interventi dei Ministeri, delle Regioni e degli enti locali che comportano iniziative sulle problematiche, collaborando alla definizione di obiettivi e strategie e all'individuazione e attuazione a livello nazionale di iniziative ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom e segnalando ai compenti organi pubblici, incluso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale ed Etnica (UNAR), eventuali iniziative, ed ogni tipo di disfunzione e di abuso;

e) promuove e collega le azioni degli enti pubblici e privati che si occupano della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e delle associazioni rappresentative di tali gruppi e ne raccoglie proposte e segnalazioni;

f) individua, coordina e collega le autorità nazionali responsabili per le questioni concernenti la minoranza dei Rom e dei Sinti, al pari di quelle competenti per le altre minoranze linguistiche, per l'accesso ai servizi sanitari, per l'istruzione, per le abitazioni, per l'attività antidiscriminazione, la polizia e i mezzi d'informazione, al fine di potenziare i loro sforzi volti ad assicurare l'attuazione degli impegni dell'OSCE nel quadro della legislazione nazionale in materia di eguaglianza e non discriminazione.

3. L'Ufficio nazionale si avvale anche della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche delle popolazioni rom e sinte presenti in Italia e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

4. È istituito il Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, composto dei seguenti membri:

a) venticinque persone legalmente residenti in Italia appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti designate dalle diverse associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, rappresentative dei diversi gruppi che compongono la minoranza, di cui almeno quindici provenienti dalle diverse Regioni, e dai diversi enti e associazioni nazionali che li supportano;

b) cinque qualificati esperti delle diverse discipline linguistiche, antropologiche, sociali, giuridiche ed educative, aventi specifiche conoscenze delle questioni riguardanti la minoranza dei Rom e dei Sinti;

c) venti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, dei quali uno ciascuno designato dai Dipartimenti per le pari opportunità, per gli affari regionali e per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle politiche sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, della Giustizia, dei Beni e delle attività culturali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, degli Affari esteri e da tre delegati delle Regioni e delle Province autonome designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da tre delegati dei Comuni designati dalla

Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), da un delegato delle Province designato dell'Unione delle Province italiane.

5. La nomina, la revoca e la modifica dei componenti del Comitato nazionale e del suo Presidente sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge. La segreteria del Comitato è assicurata dall'Ufficio nazionale. Le spese per il funzionamento del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro, incluso il rimborso delle documentate spese di viaggio e di soggiorno dei membri non appartenenti alle pubbliche amministrazioni, sono poste a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dell'Interno destinati alle minoranze linguistiche. Presidente del Comitato è un cittadino italiano nominato tra i componenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ognuno degli eventuali gruppi di lavoro del Comitato è composto e organizzato tenendo conto delle proporzioni delle diverse componenti del Comitato indicate nel comma 4 e delle effettive competenze e deve essere presieduto da un cittadino italiano designato dai suoi componenti tra gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

6. Il Comitato nazionale elabora pareri e proposte indirizzati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sulle diverse problematiche delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, sull'andamento dell'applicazione della presente legge e delle prassi amministrative e sull'elaborazione, sull'attuazione e sul finanziamento di provvedimenti generali comunque denominati da adottarsi nei loro confronti, inclusi i Piani di azione elaborati dall'Ufficio nazionale, prima della loro definitiva predisposizione e il Piano nazionale di inclusione sociale prima della sua elaborazione e della sua definitiva approvazione, esaminando anche i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia.

7. Mediante l'attività del Comitato gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia partecipano all'individuazione delle problematiche e delle esigenze che li riguardano e alla promozione all'elaborazione e all'attuazione dei provvedimenti di tutela, di inclusione sociale e di pari opportunità da adottarsi nei loro confronti a livello statale, regionale e locale.

8. Il Comitato nazionale si riunisce periodicamente e può articolarsi anche in gruppi di lavoro. La convocazione del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro può avvenire su richiesta scritta e motivata del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri o del suo Presidente o di ognuno dei suoi membri o del dirigente dell'Ufficio nazionale. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno e le sue deliberazioni possono essere adottate anche con votazioni distinte delle sue diverse componenti indicate nel comma 4.

9. Ognuno dei componenti del Comitato nazionale ha diritto di ricevere, chiedere ed ottenere dall'Ufficio nazionale, dagli uffici provinciali e da ogni altra pubblica amministrazione statale, regionale e locale informazioni e documenti concernenti la condizione generale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e gli atti di pubblico interesse che li riguardano, esclusi quelli tutelati dal segreto legalmente previsto o dall'applicazione delle vigenti norme sulla protezione dei dati personali.

10. L'Ufficio nazionale e il Comitato nazionale adottano ogni misura utile di collaborazione e di sinergia con le attività svolte dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con le attività svolte dal Consiglio nazionale per l'economia e per il lavoro.

11. Presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è istituito un Ufficio provinciale per la minoranza dei Rom e dei Sinti che svolge le seguenti funzioni:

a) osserva e raccoglie i bisogni espressi dalle comunità dei Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della Provincia e dalle istituzioni regionali, provinciali e comunali che vi operano;

b) raccoglie le buone pratiche realizzate nei singoli territori dagli enti pubblici e privati;

c) suggerisce proposte e valuta le iniziative in atto compiute dagli enti del privato sociale, dagli enti locali e dalla Regione;

d) promuove la diffusione della conoscenza delle culture dei Rom e dei Sinti, anche per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con le associazioni dei rom e dei sinti localmente attive e con gli Enti Locali;

e) coordina e collega gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni pubbliche e private che riguardano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della Provincia;

f) segnala alle competenti autorità dello Stato, incluso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale ed Etnica (UNAR), della Regione e degli enti locali eventuali bisogni e problematiche che riguardano nella Provincia persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vi abitano o vi sostano;

g) mantiene i necessari contatti con l'Ufficio nazionale e con il Comitato nazionale di collegamento della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e contribuisce a diffonderne nella Provincia le iniziative e le azioni;

h) promuove l'attuazione nel territorio della Provincia dei Piani di azione elaborati dall'Ufficio nazionale e delle iniziative ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti.

12. L'istituzione degli Uffici provinciali, o eventualmente, nelle zone in cui la presenza degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti è minore o nelle zone in cui sussistono rafforzate esigenze di coordinamento unitario, di Uffici regionali è disposta con decreto del Ministro dell'Interno sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge in analogia con quanto prevedono i commi precedenti.

13. Presso ogni Prefettura il Prefetto costituisce il comitato provinciale di collegamento per la minoranza dei Rom e dei Sinti se lo richiedono le associazioni rappresentative della minoranza che operano nel territorio della provincia. Il comitato provinciale è composto dei rappresentanti della Provincia, del Comune capoluogo e di altri comuni, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle associazioni rappresentative della minoranza ed eventualmente da enti del privato sociale che collaborano con gli appartenenti alla minoranza. Il comitato provinciale svolge a livello provinciale funzioni analoghe a quelle svolte dal Comitato nazionale paritetico e si collega anche con le attività svolte da quest'ultimo.

14. Ogni ufficio provinciale, anche in convenzione con università o associazioni od enti pubblici e privati, si può avvalere anche della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche della minoranza dei Rom e dei Sinti e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di mediatori linguistico-culturali.

Art. 39
Disposizioni finanziarie

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze provvedono a coprire le spese derivanti dall'attuazione della presente legge mediante il ricorso alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, nonché mediante il ricorso agli eventuali stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze linguistiche e ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge riguardanti i non cittadini sono coperte altresì mediante il ricorso ai fondi, anche di provenienza internazionale o comunitaria, destinati alle politiche migratorie e all'inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli apolidi.

3. Le spese necessarie a soggetti pubblici e a privati per attuare i piani d'azione ai fini della realizzazione o della ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono essere altresì coperte mediante il ricorso agli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sulla base delle norme del regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate.

Art. 40
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri competenti e sentite le associazioni e gli enti rappresentativi a livello nazionale dei diversi gruppi dei Rom e dei Sinti, si provvede all'istituzione dell'Ufficio nazionale, degli Uffici provinciali e del Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti, nonché alla nomina dei rispettivi componenti.

2. Il Comitato nazionale paritetico si costituisce entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina e provvede anzitutto ad approvare il suo regolamento interno, ad elaborare lo schema di regola-

mento di attuazione della presente legge, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1988, n. 400, il primo Piano d'azione nazionale per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti e i principi e i criteri utili per la prima elaborazione dei Piani d'azione delle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

3. Il Ministro dell'Interno e il Prefetto di ogni Provincia, sulla base delle prime indicazioni del Comitato nazionale paritetico, provvedono alla nomina di un Ufficio nazionale e di Uffici provinciali provvisori in attesa delle nomine definitive.

4. Su richiesta delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti nel territorio della provincia il Prefetto costituisce il Comitato provinciale di collegamento al fine di assicurare a livello locale ogni iniziativa necessaria a promuovere e collegare l'attuazione della presente legge.